



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE
U.O. SERVIZI GENERALI E MONITORAGGIO

Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro

ACCORDO QUADRO BIENNALE IN UNICO LOTTO CON PIU'
OPERATORI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
E SERVIZI COMPLEMENTARI E ACCESSORI

Figure previste dal D. Lgs. 81/08 [L6]

CIG: 9622511B45

Il Progettista
Ing. Alessandro Bertani

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Livio Mingardi
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Sommario

1	PREMESSA	4
2	NATURA GIURIDICA E OBBLIGAZIONI ESSENZIALI	4
3	PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI	4
4	LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME, CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI	8
5	LINGUA UFFICIALE	10
6	OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI	10
6.1	DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO	10
6.2	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	12
6.3	AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	13
6.4	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E RINNOVO	13
6.5	NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI VERRÀ STIPULATO L'ACCORDO QUADRO	14
6.6	CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI	14
6.7	CONTRATTI ATTUATIVI EFFICACI SIMULTANEAMENTE	14
6.8	SEDI E REPERIBILITÀ IN CASO DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTI ATTUATIVI	14
7	SERVIZI	15
7.1	DISPOSIZIONI COMUNI	15
7.1.1	Contenuti minimi degli elaborati	16
7.1.2	Prezzari di riferimento	16
7.1.1	Incontri propedeutici all'affidamento dei lavori	16
7.2	PRIME INDICAZIONE E PRESCRIZIONI PER LA STESURA DEL PSC E LORO AGGIORNAMENTO (PIS)	16
7.3	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)	17
7.4	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)	19
7.5	ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL DUVRI	20
7.6	ASSISTENZA ALLA FIGURA DELL'INCARICATO D. Lgs. 81/08 E L. 98/13	21
8	TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	21
9	ASSISTENZA TECNICA DELL'AMMINISTRAZIONE	22
10	VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI	22
10.1	VERIFICA DEGLI ELABORATI	23
10.2	VERIFICA DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. Lgs. 50/2016	23
10.3	MODIFICHE AGLI ELABORATI PER INIDONEITÀ	23
10.4	MODIFICHE AGLI ELABORATI RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE	24
11	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	24
12	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI	25
12.1	GENERALITÀ E CALCOLO DEGLI IMPORTI ALLA BASE DEL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI	25
12.1	ATTIVITÀ RICONDUCEBILI AL D.M. 17.06.2016	25
12.2	ATTIVITÀ NON RICONDUCEBILI AL D.M. 17.06.2016	25
12.3	ALTRE PRESTAZIONI	25
13	ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI	25
13.1	PRIME ASSEGNAZIONI PER MINIMO GARANTITO	25
13.2	ASSEGNAZIONI SUCCESSIVE	26
13.3	ASSEGNAZIONE DIRETTA A ROTAZIONE	26
13.4	ASSEGNAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA	27
13.5	ASSEGNAZIONE CON CONFRONTO COMPETITIVO	27
13.5.1	Punteggio tecnico ereditato	28
13.5.2	Riduzione tempi	28
13.5.3	Offerta Economica	29
13.6	RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO	29
14	FORMALIZZAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI	29



15	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	30
16	RESPONSABILITÀ, REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRAENTE.....	30
16.1	RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE.....	30
16.2	REQUISITI DEL CONTRAENTE.....	30
16.3	STRUTTURA DEL CONTRAENTE.....	30
16.4	SOSTITUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI NELLA STRUTTURA DEL CONTRAENTE.....	32
16.5	RAPPRESENTANZA DEL CONTRAENTE.....	32
16.6	COMPITI E RUOLO DEL RESPONSABILE TECNICO.....	32
17	PENALI.....	33
18	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO.....	35
19	CAUZIONE DEFINITIVA.....	35
20	COPERTURE ASSICURATIVE.....	36
21	PAGAMENTI.....	37
21.1	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	37
21.2	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	38
22	ANTICIPAZIONE.....	38
23	VARIAZIONI AL CORRISPETTIVO.....	39
24	SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI.....	40
24.1	DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I SERVIZI.....	40
24.2	SOSPENSIONI.....	40
24.3	DILAZIONE DEI TERMINI.....	40
25	RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	40
26	SUBAPPALTO.....	42
27	CESSIONE DELL'ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE.....	43
28	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.....	44
29	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
30	INCOMPATIBILITÀ.....	45
31	SPESE.....	45
32	OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA.....	45
33	CONTROVERSIE.....	46
34	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	46
34.1	FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO.....	46
34.2	NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE.....	46
34.3	DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	47
35	INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	47
36	NORME DI RINVIO.....	47



1 PREMESSA

Al fine di razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi professionali, la cui pluralità di affidamenti, e la conseguente pluralità di soggetti diversi con i quali interagire, determinano una gestione estremamente difficoltosa sia dal punto di vista delle risorse necessarie per verificare l'operato dei professionisti esterni sia sotto il profilo di ottenere un livello omogeneo e soddisfacente delle prestazioni affidate all'esterno, l'Università degli Studi di Parma, per brevità di seguito "Università", ha deciso di selezionare più operatori economici cui affidare quei servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione di nuove edificazioni, interventi di restauro e riuso, interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento, interventi di adeguamento normativo, interventi di miglioramento sismico relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi e connesse alla gestione del proprio Patrimonio Immobiliare. La scelta volge anche al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, riducendo notevolmente il numero di procedure di affidamento e le spese ad esse connesse, ottimizzando le attività del personale concentrandole su quelle a maggior valore aggiunto ed infine rendendo possibile un'adeguata programmazione della spesa e il perseguimento di una finalità di risparmio.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto si riferisce alla procedura per l'affidamento di un Accordo Quadro con più Contraenti per lo svolgimento di Servizi di ingegneria e Architettura e servizi complementari e accessori: **figure previste dal D.Lgs. 81/08.**

La presente gara è indetta dall'Università degli Studi di Parma mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo D. Lgs.

L'autorizzazione alla procedura in oggetto è stata disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione 481 del 01.12.2022.

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura, attività di supporto al RUP, predisposizione di documentazione tecnico economica, di appalto e di sicurezza nei cantieri, Direzione Lavori e Direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e altre prestazioni accessorie, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, dal D. Lgs. 81/2008, dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, dall'Accordo Quadro e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2 NATURA GIURIDICA E OBBLIGAZIONI ESSENZIALI

L'Accordo Quadro ha natura giuridica di contratto normativo, nel senso che individua tutti gli elementi essenziali e i termini delle prestazioni che possono essere affidate con gli Appalti Attuativi, per tutta la durata dell'Accordo Quadro ed entro l'importo massimo del Lotto stimato nel Disciplinare.

L'Accordo Quadro non comporta per l'Università degli Studi di Parma alcun obbligo di assegnare al Contraente Appalti Attuativi ulteriori rispetto all'importo minimo garantito.

Una volta che ogni Contraente avrà raggiunto il valore minimo garantito l'Università avrà assolto ai suoi obblighi e sarà libera, a proprio insindacabile giudizio, di attivare o meno altri servizi così come sarà libera di affidarli al proprio interno o a terzi in toto o parzialmente, senza che i Contraenti, che rimarranno comunque vincolati fino all'esaurimento e/o alla scadenza dell'Accordo Quadro, possano esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi.

Per contro, il Contraente dell'Accordo Quadro è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che l'Università degli Studi di Parma gli assegni in base all'Accordo Quadro medesimo.

3 PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI



Fatte salve le ulteriori definizioni contenute nei Documenti di Gara, le parole e le espressioni usate nel presente Capitolato e negli altri Documenti di Gara e contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola hanno il significato qui di seguito indicato, indifferentemente dalla circostanza che, ove consentito lessicalmente, siano utilizzate al singolare o al plurale.

A

“Accordo” o “Accordo Quadro”: Accordo Quadro al quale si riferiscono i servizi oggetto della procedura in parola e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, come da art. 54 del Codice; in modo particolare, per gli Accordi di specie, vale il comma 3 dell’articolo citato. È bene specificare che l’istituto dell’Accordo Quadro non è un appalto pubblico, perché soltanto alcuni termini della prestazione da svolgere sono fissati. L’Accordo Quadro, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti da aggiudicare, si configura pertanto come un vero e proprio “programma di contratti” tra l’Università e il Contraente, presunto e non garantito, che riguarderà una pluralità di prestazioni da effettuarsi nel periodo di tempo di durata dell’Accordo stesso. Nel caso in specie, trattasi di Accordi conclusi tra l’Università e gli operatori economici selezionati per il relativo Lotto, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante la durata dell’Accordo.

“Appaltatore”: il Contraente che, a seguito di assegnazione, diventa affidatario di un Contratto Attuativo. Utilizzato in alternativa a Contraente. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;

“Appalto”: contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. Vedasi art.1655 del C.C. e art. 3 comma 1, lettera ii) del Codice dei Contratti;

“Appalti Attuativi” significa i singoli appalti assegnati al Contraente in attuazione e nei modi e nelle forme di cui al presente Accordo Quadro.

“Assegnatario” significa il Contraente assegnatario di un Appalto Attuativo.

C

“Capitolato Speciale di Appalto”: è il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l’Università e il Contraente;

“Clausole Contrattuali” significa le disposizioni e le prescrizioni contenute nel Contratto, con tutti gli atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi il Capitolato e l’Offerta con i relativi allegati.

“Codice” o “Codice dei Contratti”: è il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

“Collaudo Specialistico Funzionale degli impianti”: Collaudo ai sensi del D.M. 37/2008

“Collaudo Strutturale”: Collaudo ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74.

“Collaudo Tecnico Amministrativo” è il collaudo delle opere previsto dall’art. 102 del Codice dei Contratti

“Commissione di Collaudo”:

“Concorrente”: il partecipante alla procedura aperta in oggetto. I Concorrenti individuati per sottoscrivere gli Accordi Quadro diventeranno *Contraenti*, i Contraenti, se affidatari di Contratti Attuativi, diventeranno *Appaltatori*;

“Container Informativo” o “Contenitore Informativo” significa l’insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all’interno di un “file”, di un sistema, o di una struttura gerarchica. Comprende “sottodirectory”, “file” di informazioni (incluso il modello, il documento, la tabella, il prospetto), o un sottoinsieme distinto di un “file” di informazioni come un capitolo o sezione, livello o simbolo.

“Contraente”: l’operatore economico, aggiudicatario della procedura in oggetto e che diverrà sottoscrittore dell’Accordo Quadro, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto dell’affidamento. Utilizzato in alternativa ad Appaltatore. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;

“Contratto attuativo”: contratto, non autonomo, il cui oggetto è determinato dettagliatamente di volta in volta, in



applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro, per affidamenti caratterizzati da particolare complessità e in ogni caso a discrezione della Stazione Appaltante e stipulato in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata a cura dell'ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

"Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione" significa il Servizio disciplinato all'art. 7.3.

"Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" significa il Servizio disciplinato all'art. 7.4.

"Coordinatore della Sicurezza" significa il Professionista Incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione o in fase di Esecuzione.

D

"Direttore dell'Esecuzione del Contratto" o "DEC": soggetto dell'Appaltatore o dell'Università incaricato dello svolgimento di un servizio di Direzione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e del singolo Appalto Attuativo;

"Direttore Lavori" o "DL": soggetto dell'Appaltatore o dell'Università incaricato dello svolgimento di un servizio di Direzione dell'esecuzione di un lavoro e del singolo Appalto Attuativo;

"Disposizioni Normative": leggi, regolamenti, regole tecniche, norme in generale, circolari, usi e consuetudini;

"Documentazione di Contratto": la documentazione di procedura e allegata al contratto;

"Documenti di Gara" significa congiuntamente il Bando, il Disciplinare e il Capitolato, con tutti gli allegati e gli altri atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compreso lo Schema di Contratto e il Patto d'Integrità, unitamente a tutti gli altri atti adottati dall'Ateneo nel corso della Procedura, questi ultimi relativamente al Lotto oggetto del presente Capitolato.

G

"Giorni": si intendono sempre naturali e consecutivi;

"Gruppo di Lavoro Base" significa l'insieme dei professionisti indicati dal Contraente nell'Organigramma facente parte dell'Offerta Tecnica;

"Gruppo di Lavoro Dedicato all'Appalto Attuativo" o semplicemente **"Gruppo di Lavoro Dedicato"** significa il Gruppo di Lavoro attivato dall'Ateneo per ciascun Appalto Attuativo;

I

"Impresa Appaltatrice" significa l'operatore economico, o il raggruppamento comunque denominato di operatori economici, al quale siano affidati i lavori di realizzazione di un'opera cui si riferiscono le prestazioni oggetto dei Servizi.

"Incarico": le prestazioni affidate dall'Università (in seguito anche denominate "prestazione" o "servizio" o "affidamento") così come indicate nell'oggetto;

"Invito a Contrarre" significa l'atto con cui l'Ateneo, una volta determinato l'oggetto del Contratto Attuativo, invita il Contraente alla stipulazione dell'affidamento.

L

"Lavori": i lavori di oggetto della progettazione o della Direzione lavori, o comunque oggetto del servizio;

"Legge": Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Impianti, Sicurezza (Safety), Ambiente, Igiene, Strutture, Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore, Sicurezza (Security), Tutela dei lavoratori ed ogni altra riferibile agli Accordi e contratti di che trattasi, nessuna esclusa;

"Lettera d'Ordine" rappresenta un contratto attuativo semplificato dell'Accordo Quadro con cui vengono indicati in forma unitaria e sintetica le finalità e modalità esecutive, le date di inizio e di fine del servizio ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione dell'incarico e che si intende accettato con il recapito al Contraente. Equivalente allo



scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

“Livello di progettazione precedente”: il progetto in oggetto nel grado di sviluppo precedente. Nel caso di progetto esecutivo sarà il progetto definitivo e nel caso di progetto definitivo sarà lo studio di fattibilità tecnico-economica;

O

“Offerta” significa l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico presentati dal concorrente poi risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro, i quali diventano parti integranti del suo contenuto, nel senso che il Contraente è tenuto a osservare ogni dichiarazione o proposta formulata, segnatamente, nella propria Offerta Tecnica e nella propria Offerta Economica, le quali con la sottoscrizione del Contratto acquistano natura di obbligazioni contrattuali.

“Offerta Economica”: l'offerta economica presentata dal Contraente;

P

“Parti”: sono, nell'Accordo Quadro, l'Ateneo e il Contraente, e, nei singoli Appalti Attuativi, l'Ateneo e l'Assegnatario, quando congiuntamente indicati;

“Prestazioni”: servizi oggetto di Accordo Quadro e Contratti Attuativi;

“Professionista”: soggetto dell'Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio;

“Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica”: livello progettuale previsto da normativa vigente;

“Progettazione Definitiva”: livello progettuale previsto da normativa vigente;

“Progettazione Esecutiva”: livello progettuale previsto da normativa vigente;

“Progettazione Integrata”: livello progettuale previsto da normativa vigente;

“Progettazione” o **“Progetto”** senz'altra precisazione significa la fase di progettazione o il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, oppure il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della clausola.

“Progettista”: soggetto dell'Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio di progettazione;

“Progetto”: il livello di progettazione dei lavori indicato nell'oggetto (individuato tra studio di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) elaborato dal progettista;

R

“RdO”: Richiesta di Offerta per Servizi ad Assegnazione Diretta;

“Referente Tecnico” significa il soggetto nominato dal Contraente e appartenente al Gruppo di Lavoro che rappresenta a ogni effetto il Contraente in tutte le attività attinenti all'esecuzione contrattuale, disciplinato all'art.

“Regola dell'arte”: essa è definita e determinata in relazione ai requisiti di qualità e funzionali che la prestazione deve presentare. I requisiti di qualità sono determinati con riferimento ad una norma (e/o regola tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La fonte può essere formale (ad esempio la legge) ovvero materiale (ad esempio: l'uso o la consuetudine) o ancora imposta dagli obblighi generali e specifici di diligenza, prudenza e perizia;

“Responsabile Tecnico”: Soggetto nominato dal Contraente al quale competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Questo soggetto deve essere all'uopo nominato dal legale rappresentante e dotato di specifica delega;

“RUP”: è il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro. Le funzioni ed i compiti attribuiti al RUP sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;

“RUPP”: sono i Responsabili Unici dei Progetti, di volta in volta nominati dall'Università, responsabili dei singoli progetti per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUPP sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;

S



“**Servizi**”: senz’altra precisazione significa ciascun complesso di prestazioni, disciplinate nei successivi articoli oggetto dell’Accordo Quadro e degli Appalti Attuativi, ivi comprese le relative prestazioni accessorie;

“**Specifiche Tecniche**”: significa l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti cui deve conformarsi l’Assegnatario nell’esecuzione di ogni prestazione oggetto dei Servizi inclusi in ciascun Appalto Attuativo. Le Specifiche Tecniche individuate nel Capitolato si intendono in tutti i casi come specifiche minime, nel senso che l’Assegnatario: a) è tenuto a osservare le ulteriori, maggiori, o migliori specifiche che egli stesso abbia proposto in sede di Offerta Tecnica, o che l’Ateneo abbia precisato a integrazione dell’Appalto Attuativo in ragione delle sue specificità; b) è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti ulteriori, funzionali, o accessori finalizzati a rendere i Servizi secondo le Norme e le Regole dell’Arte.;

“**Stazione Appaltante**”: Università;

U

“**Università**”: Università degli Studi di Parma, Stazione Appaltante, Committente, intesa in senso lato comprensiva delle sue strutture organizzative.

V

Verifica: le attività previste dall’art. 26 del Codice dei Contratti

4 LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME, CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI

Tutte le Prestazioni oggetto di Accordi e di Contratto dovranno far riferimento alle disposizioni del presente Capitolato Speciale e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con tali norme, si farà riferimento alle norme applicabili alle attività e prestazioni poste in essere per attuare i Servizi stessi contenuti:

- Nei regolamenti, Linee guida, sistema qualità, regole tecniche in generale, disposizioni interne, usi e consuetudini dell’Università.
- Nelle leggi comunitarie direttamente applicabili o “self executing”, nelle leggi statali e regionali, nei regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto (tra cui in particolare del Codice, D.P.R. 207/2010, D.M. n.145/2000, D. Lgs. n. 81/2008), siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante lo svolgimento dei Servizi, che dovranno dunque essere svolti sempre conformemente alla normativa vigente, dandosi tale onere per pienamente ricompreso nel corrispettivo dell’Appalto Attuativo.

In particolare, in modo esemplificativo e non esaustivo, quanto alle leggi, ai decreti e agli altri atti dell’Autorità:

- «Codice» è il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici.
- «D.M. Ambiente 5 febbraio 2015»: il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 febbraio 2015: Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano.
- «D.M. Ambiente 11 gennaio 2017»: il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017: Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.
- «D.M. Ambiente 23 giugno 2022»: decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».
- «D.M. Giustizia 17 giugno 2016»: decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016».
- «D.M. Infrastrutture 263/2016»: decreto del Ministro delle Infrastrutture 2 dicembre 2016, n. 263, «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani



professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50»;

- «D.M. Infrastrutture 49/2018»: decreto del Ministro delle Infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- «D.M. Interno 16 febbraio 1982»: decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi».
- «D.M. Sviluppo Economico 31/2018»: decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50».
- «D.P.C.M. 5 dicembre 1997»: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, recante «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».
- «D.P.C.M. 148/2021»: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2021, n. 148, «Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50».
- «Determinazione ANAC 3/2013»: determinazione approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il 23 aprile 2013, recante «Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 47 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163».
- «Deliberazione ANAC 157/2016»: determinazione approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il 17 febbraio 2016, recante «Aggiornamento della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111».
- «Linee Guida ANAC 1/2016» sono le «Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 14 settembre 2016, n. 973, successivamente aggiornate, recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria».
- «Linee Guida ANAC 3/2016» sono le «Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096, successivamente aggiornate, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
- «DM 49/2018»: Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- «DM 560/2017»: Decreto Ministro MIT n. 560 del 1.12.2017 come modificato dal DM MIMS 2.8.2021 n. 312.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii.;
- D.M. 17 Gennaio 2018: «Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018.
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 Gennaio 2019 n. 7 «Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 Gennaio 2018».
- D.M. n.58 del 28/02/2017 «Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati».
- D.P.R. 1 Agosto 2011, n.151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dello articolo 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122.
- D.M. 3 agosto 2015 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e ss.mm.ii..



- D. lgs. del 22 Gennaio 2004 n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- Ogni ulteriore normativa che sopraggiunga nell’ambito dei Servizi oggetto del presente Accordo Quadro

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Capitolato da parte del Contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione. Il presente appalto è inoltre regolato dalle Norme UNI applicabili in materia, che debbono intendersi conosciute dal Contraente.

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata degli Accordi, il Contraente, è tenuto ad adeguarsi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP ed ai RUPP.

È a carico del Contraente, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale degli Accordi e dei Contratti.

Il Contraente dovrà munirsi, pena la risoluzione dell’Accordo e dei Contratti Attuativi, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l’esercizio dell’attività oggetto di ciascun Accordo e di ciascun Contratto Attuativo.

La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà all’Università di risolvere l’Accordo e i Contratti, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire per l’affidamento del servizio ad altro operatore economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell’Accordo.

Il Contraente dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti. Al Contraente è consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini degli Accordi e dei Contratti, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali da essi prescritti.

5 LINGUA UFFICIALE

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche ed etichettature e quant’altro prodotto dal Contraente dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana ovvero tradotti, eventualmente anche mediante traduzione giurata, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Diversamente, qualsiasi documentazione sottoposta dal Contraente all’Università ed alle Strutture sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.

6 OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI

6.1 Disposizioni generali sull’Accordo Quadro

Il Contraente stipulerà pertanto un Accordo Quadro con l’Università, Accordo che prevedrà l’adozione del presente Capitolato.

Il Contraente dovrà dunque mettere a disposizione un team di professionisti, come oltre meglio definito, che sia composto da tutte le principali professionalità tecniche specializzate e necessarie per la gestione delle differenti figure previste dal D. Lgs. 81/08 e competenti per categorie di attività specialistiche (edile, elettrico, meccanico, strutturale, etc.), e sia attivabile all’occorrenza per assistere e collaborare con il personale dell’Area Edilizia e Infrastrutture dell’Università.

L’Università, sottoscrivendo l’Accordo Quadro con i Contraenti intende avvalersi non solo dei singoli servizi, ma anche della capacità organizzativa e gestionale di ciascun Contraente, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.



Il Contraente assume anche l'impegno di assistere attivamente l'Università, e le relative Strutture, per consentire loro di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione degli interventi afferenti il patrimonio immobiliare e dei servizi oggetto dell'Accordo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

I Servizi oggetto dell'Accordo Quadro, costituiscono prestazioni presunte e non garantite, che l'Università, per una migliore organizzazione generale delle attività o al fine del mantenimento dei programmi, sarà libera di attivare o meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi differenti, a proprio insindacabile giudizio, così come di affidarle al proprio interno in toto o parzialmente, senza che i Contraenti, che rimarranno comunque vincolati fino all'esaurimento e/o alla scadenza dell'Accordo Quadro, possano esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi, dandosi gli obblighi contrattuali assolti con l'assegnazione di incarichi che garantiscano gli importi minimi garantiti.

L'affidamento delle prestazioni riferite all'Accordo Quadro avverrà, secondo la procedura meglio descritta nel prosieguo del presente documento all'art. 13, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti, nel seguito definiti per brevità Contratti Attuativi, a seguito di Calcolo Onorario d'Incarico emesso dall'Università ovvero di offerte a completamento (verificate ed accettate dalle competenti strutture interne dell'Università), che il Contraente sarà tenuto a formulare a richiesta dell'Università e/o ogni qual volta si renderà necessaria la prestazione del servizio e/o il compenso non sia previsto dalle tabelle ministeriali.

L'importo di affidamento sarà determinato secondo quanto previsto al successivo art. 12 applicando il ribasso offerto in sede di procedura di selezione dei Contraenti.

Parimenti, l'importo del singolo contratto attuativo assegnato con Richiesta di offerta è determinato applicando all'offerta presentata il ribasso offerto in sede di procedura di gara.

Tenuto conto della natura pubblica degli Atenei, le prestazioni dei Contratti Attuativi sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle disposizioni del Codice.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte del Contraente:

- del Patrimonio immobiliare dell'Università;
- dell'oggetto delle prestazioni e della tipologia dei servizi eventualmente affidati;
- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;
- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

In caso di discordanza tra Accordo Quadro e singolo affidamento, varrà la soluzione più favorevole per l'Università.

L'Università si riserva a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro:

- di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento;
- di aggiungere o variare, fermo restando l'importo dell'affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
- di affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere; il tutto nei limiti ed alle condizioni espresse nel prosieguo.



Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, il Contraente è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà l'Università e/o i tecnici da questa incaricati. Il Contraente è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.

Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per l'Università.

Spetta al Contraente il Coordinamento Tecnico e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, avendo cura delle interferenze esistenti (dettate principalmente dal fatto che tutti gli edifici sono in uso all'attività didattica, di ricerca o destinati a ufficio) e dunque in modo da non generare lamentele da parte delle Strutture dell'Università.

Il Contraente nell'esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti dell'Università dei Progettisti e dei Professionisti e/o Redattori di documenti non appartenenti al Contraente stesso.

I servizi potranno comportare speciali difficoltà con i relativi oneri a carico dei Contraenti e datesi già per remunerate nel corrispettivo determinato dall'art. 12 del presente Capitolato, che possono derivare da prescrizioni di legge, dallo sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiori al normale e maggiori prestazioni di controllo e verifica dei lavori, e/o determinati, tra l'altro, dai seguenti fattori:

- la presenza degli utenti fruitori degli spazi universitari nel periodo di esecuzione dei lavori o di altre imprese esecutrici di interventi, nonché lo svolgimento di attività lavorativa nelle aree universitarie e la necessità di coordinarsi con i Responsabili delle Strutture l'Università;
- la necessità di recepire le prescrizioni impartite dai vari Enti preposti (Soprintendenza ai Beni Architettonici, AUSL, VVF, Struttura Sismica Comunale, ecc.), e attuare tutti i relativi adempimenti necessari.

6.2 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura e servizi complementari e accessori relativi alle figure previste dal D. Lgs. 81/08, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, dal D. Lgs. 81/2008, dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, dall'Accordo Quadro e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I servizi ricompresi nell'Accordo Quadro saranno attinenti sia ad interventi già oggetto di finanziamento sia ad interventi in attesa di essere inseriti in programmazione triennale ed in attesa finanziamento, come da programma triennale 2022-2024 ed anni successivi.

Più in particolare, il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di uno o più dei seguenti servizi, che possono essere assegnati anche singolarmente:

- Assistenza alla redazione del DUVRI
- Prime indicazione e prescrizioni per la stesura del PSC e loro aggiornamento
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
- Assistenza alla figura dell'Incaricato D. Lgs. 81/08 e L. 98/13

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, i Contraenti saranno tenuti a richiedere tempestivamente al RUP le opportune istruzioni in merito.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dell'esecuzione dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo e del presente Capitolato.



Il Contraente non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Università avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

Le singole prestazioni e le relative Specifiche Tecniche individuate nel Capitolato devono intendersi come prestazioni e Specifiche Tecniche minime, che non esauriscono le attività alla cui esecuzione il Contraente si impegna con la stipulazione dell'Accordo Quadro e con l'assegnazione dei conseguenti Appalti Attuativi, essendo questi altresì tenuto:

- a) ad attenersi alle ulteriori, maggiori, o migliori prestazioni o specifiche che egli stesso abbia proposto in sede di Offerta Tecnica, o che l'Università degli Studi di Parma abbia precisato a integrazione dell'Appalto Attuativo in ragione delle sue specificità,
- b) ad assolvere a tutti gli adempimenti ulteriori, funzionali, o accessori finalizzati a rendere i Servizi secondo le Norme e le Regole dell'Arte.

L'Università, ha il potere di emanare atti d'interpretazione o volti a precisare il contenuto delle Clausole Contrattuali o dei programmi delle attività.

Le mere carenze delle Clausole Contrattuali nella descrizione di dettagli delle prestazioni, di elementi o caratteristiche tecnologiche, di materiali necessari od opportuni, saranno invece integrate attraverso semplici disposizioni od ordini di servizio.

6.3 Ammontare dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo presunto sul biennio per i servizi oggetto del presente Accordo Quadro è stimato in euro **1.000.000,00** oltre iva e oneri di legge.

Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l'Università, che potrà dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che i Contraenti possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo in quanto gli obblighi contrattuali sono da ritenersi assolti assegnando gli importi minimi garantiti a tutti i Contraenti.

L'entità degli affidamenti sarà commisurata al bisogno effettivo dell'Università e pertanto l'importo di cui al paragrafo precedente è puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei Servizi.

Di conseguenza i Contraenti saranno tenuti ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l'entità e/o il valore dei servizi affidati, al termine dell'Accordo Quadro, risultassero diversi da quelli preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

I servizi dovranno quindi essere regolarmente svolti sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati e così anche nel caso di minori prestazioni richieste, senza che i Contraenti possano avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni.

6.4 Durata dell'Accordo Quadro e rinnovo

L'Accordo Quadro avrà durata presunta di **24 mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo.

Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

Parimenti, poiché il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione delle prestazioni effettivamente ordinate nel periodo di validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, la stazione appaltante si riserva, a suo



insindacabile giudizio ed entro 30 giorni dalla scadenza, di rinnovare l'accordo alle medesime condizioni per ulteriori 24 mesi e l'aggiudicatario si impegna ad accettare ed eseguire le prestazioni che verranno richieste. Qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della scadenza del 48° mese dalla sottoscrizione dell'Accordo, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

L'Università si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice. Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal R.U.P.A. o D.E.C. o dal R.U.P.P. e stabilite nel Contratto Attuativo o nell'Ordine di servizio.

I Contratti potranno essere Assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti Di Assegnazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.

6.5 Numero di operatori economici con cui verrà stipulato l'accordo quadro

I primi 3 Concorrenti della graduatoria di gara diverranno Contraenti e stipuleranno l'Accordo Quadro con l'Università. Le assegnazioni dei contratti attuativi avverranno secondo le disposizioni dell'art. 13, in questo caso il Contraente diverrà, per il singolo contratto attuativo, anche Appaltatore.

6.6 Contratti attuativi minimi garantiti

Il presente Accordo Quadro prevede che verranno assegnati:

- al **primo** in graduatoria di gara servizi per un importo minimo di **€ 75.000** al netto del ribasso d'asta;
- al **secondo** in graduatoria di gara servizi per un importo minimo di **€ 60.000** al netto del ribasso d'asta;
- al **terzo** in graduatoria di gara servizi per un importo minimo di **€ 45.000** al netto del ribasso d'asta;

6.7 Contratti attuativi efficaci simultaneamente

Il presente Accordo Quadro prevede che l'Università possa assegnare più contratti attuativi ai Contraenti e che questi contratti siano svolti simultaneamente e in parallelo.

Il minimo di contratti attuativi che i singoli Contraenti, attraverso la loro struttura e indipendentemente dagli importi dei contratti, **devono** garantire simultaneamente sono i seguenti:

Servizio	Contratti attuativi minimi contemporanei
Coordinamento per la sicurezza in progettazione	3
Coordinamento per la sicurezza in esecuzione	3
Assistenza alla redazione del DUVRI	3
Assistenza alla figura dell'Incaricato	3

Il Contraente, sulla base della propria organizzazione e sulla base della struttura proposta in sede di gara, potrà anche far fronte ad un numero di contratti superiore.

6.8 Sedi e reperibilità in caso di attivazione di contratti attuativi

All'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Contraente è tenuto a eleggere la sede amministrativa competente e la sede operativa cui afferiscono le prestazioni oggetto del Contratto, comunicando e aggiornando tempestivamente l'Ateneo in caso di variazioni.

Il Contraente, qualora abbia in essere uno o più contratti attuativi in esecuzione per un importo complessivo di parcella pari o superiore ad € 30.000,00, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assegnazione



dell'Appalto Attuativo che comporti il raggiungimento della predetta cifra, avrà l'obbligo di dotarsi, ove non l'abbia già fatto, di una sede operativa ubicata entro 25 km in linea d'aria dal Campus Universitario di Parco Area delle Scienze. Tale sede dovrà rimanere attiva fino all'esaurimento dell'Accordo Quadro.

Tale sede dovrà essere provvista di personale in numero sufficiente all'esecuzione dei servizi, comunque non inferiore a n. **1 unità**, qualificata anche per ricoprire il ruolo di assistente al CSE, capace e idonea a garantire l'esatto e puntuale adempimento del servizio.

7 SERVIZI

7.1 Disposizioni comuni

Ciascun servizio prevedrà l'esecuzione di specifiche prestazioni, prestazioni che debbono intendersi come attività minime richieste che non esauriscono le attività da porre in essere, per cui il Contraente ed affidatario del Contratto Attuativo (denominato anche "Appaltatore" nel prosieguo del presente documento) sarà sempre tenuto, e si debbono intendere per già remunerate nel corrispettivo del Servizio, a svolgere tutte quelle prestazioni ulteriori ed accessorie finalizzate ad eseguire l'incarico affidato secondo le regole dell'arte, tenendo anche conto delle esigenze comunicate dall'Università, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dalle normative tecniche vigenti, dalle direttive comunitarie, dalle direttive e disposizioni emanate dalle Autorità competenti, dall'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, tra cui, ove compatibili, i Criteri Ambientali Minimi.

Le attività e la documentazione dovranno essere sviluppate in conformità ai documenti tecnici forniti dall'Università, alle Linee Guida e all'eventuale Sistema Qualità di quest'ultima, e coerentemente con le disposizioni di inserimento all'interno dell'anagrafica previste dalla medesima, e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, tra cui, ove compatibili, i Criteri Ambientali Minimi applicabili alla tipologia di opera affidata.

Le stesse avranno per oggetto tutti gli aspetti tecnici inerenti alle prestazioni oggetto della singola opera, ivi compresi gli arredi mobili e tecnici in base alla specifica destinazione dei singoli ambienti, e le predisposizioni tecniche ed impiantistiche funzionali alla loro installazione.

Il Progettista, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:

- Svolgere l'attività di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti al fine dell'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni previsti per legge;
- Predisporre quanto necessario agli Uffici dell'Università per la compilazione del DUVRI, ove necessario;
- Partecipare alle riunioni che saranno indette dall'Università nonché a quelle indette dagli Enti e Autorità competenti o che si renderanno comunque necessarie per la corretta esecuzione in sicurezza dei lavori e/o per la corretta redazione degli elaborati in fase progettuale;
- Produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD nel numero indicato dalla Stazione Appaltante ovvero dagli Enti e Autorità competenti per il rilascio dei pareri anche nel corso delle predette riunioni, previa condivisione con l'Università;
- Ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Università abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;
- Adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- Controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- Prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al RUP in sede di validazione (ove prevista), adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;



- Coordinare dal punto di vista della sicurezza, e ove richiesto, le attività di trasloco o spostamento di attività ed arredi necessarie allo svolgimento delle attività previste nel singolo affidamento.
- Fornire all'Università tutti gli elaborati anche in formato editabile secondo formati totalmente compatibili coi software in possesso dell'Università stessa che sono, a titolo indicativo ma non esaustivo, il pacchetto Office 356, MS Project e Autocad/Revit;

7.1.1 Contenuti minimi degli elaborati

I contenuti minimi degli elaborati sono indicati nell'art. 39 del D.P.R. 207/2010 o da eventuali successive integrazioni e/o modificazioni previste da normative emanate in corso di validità dell'Accordo Quadro, dalle Linee guida per la redazione e l'applicazione del PSC di Regione Emilia Romagna, INAIL e AUSL di Parma. L'eventuale adeguamento del contenuto degli elaborati a nuove disposizioni normative non potrà essere oggetto di richiesta di maggiori costi da parte del Contraente.

Il Progettista in sede di elaborazione progettuale deve tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, di cui all'art. 34 del Codice, in relazione alla specifica fase progettuale, elaborando altresì una relazione che illustri le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM ai sensi e nei contenuti dell'art. 2.2.1 del PANGPP.

Gli elaborati grafici e testuali dovranno essere interagenti tra loro ed in ogni elaborato grafico dovranno esserci precisi riferimenti alle parti degli elaborati testuali che descrivono le lavorazioni presenti (articoli di Capitolato Speciale/Specifiche tecniche, articoli di elenco prezzi, descrizioni in relazione...) e in ogni elaborato testuale dovranno essere riportati riferimenti agli elaborati grafici in cui compaiono le lavorazioni relative a quell'articolo di Capitolato e/o di Elenco Prezzi e/o Relazione e/o Cronoprogramma.

7.1.2 Prezziari di riferimento

Il Progettista dovrà utilizzare, per la predisposizione dei progetti e la quantificazione dei costi d'intervento, i prezziari predisposti dalla Regione Emilia Romagna vigenti al momento della consegna del progetto oppure, in mancanza di essi, quelli editi da DEI ovvero quelli della CCIAA di Parma aggiornati al momento della consegna del progetto in conformità alla normativa vigente in materia, salvo diverse indicazioni che potranno essere contenute nel Contratto Attuativo.

Per eventuali nuovi prezzi il Progettista procederà come previsto dalle vigenti normative.

Nel caso che si rendessero necessarie revisioni ai prezzi di progetto in conseguenza di sopravvenuti aggiornamenti dei bollettini regionali, anche dopo la consegna del progetto all'Amministrazione, il Contraente non potrà esimersi dall'aggiornamento e avrà titolo ad un compenso aggiuntivo secondo le condizioni e modalità previste dall'art. 23.

7.1.1 Incontri propedeutici all'affidamento dei lavori

Il Progettista, per ogni servizio di progettazione che sarà posto a base di procedura di affidamento è tenuto alla partecipazione ad incontri propedeutici con l'operatore economico/gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento stessa al fine di illustrare agli stessi il progetto, le sue finalità e le sue peculiarità e al fine di discutere le eventuali proposte migliorative e/o alternative proposte dall'esecutore e/o criticità esecutive riscontrate dai partecipanti alla procedura di affidamento.

Gli incontri previsti sono, di norma, in numero di 5 aumentabili caso per caso in funzione della specificità del progetto.

7.2 Prime indicazione e prescrizioni per la stesura del PSC e loro aggiornamento (PIS)

Come previsto dalle vigenti normative il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione deve essere sempre nominato al momento della predisposizione del progetto, sia esso di Fattibilità Tecnico Economica o Definitivo o



Esecutivo. Pertanto, la presente attività, salvo diversa e specifica indicazione da parte del Responsabile del Procedimento, è da intendersi già ricompresa nelle fasi di progettazione preliminare (PFTE) e/o definitiva attivata.

Il ruolo ed i compiti dell'attività del CSP in sede di predisposizione del Progetto Esecutivo saranno analizzati e dettagliati al successivo articolo **7.3** e non sono, pertanto, compresi nella presente attività integrativa che riguarda unicamente il ruolo e i compiti del CSP nella predisposizione dei due altri livelli progettuali.

Nello specifico tale attività può riguardare uno od entrambi i seguenti aspetti specifici:

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del PSC del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC in fase di progettazione definitiva

L'Università, al momento dell'affidamento dell'incarico, individuerà puntualmente l'oggetto specifico dell'attività che il Professionista dovrà svolgere.

A prescindere dal livello progettuale previsto, i compiti di tale figura sono individuati come segue:

- **in sede di predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica**, il suo compito comprende rispettivamente la predisposizione del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza, l'indicazione dei costi della sicurezza e le linee guida per il loro aggiornamento.
- **in sede di predisposizione del Progetto Definitivo**, il documento deve avere almeno gli stessi contenuti dell'analogo elaborato predisposto all'interno dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica aggiornando gli aspetti tecnici sulla base di risultati delle analisi e delle soluzioni progettuali individuate a livello Definitivo. Il documento deve comprendere anche l'indicazione dei costi della sicurezza, eventualmente aggiornato ove necessario, e le linee guida per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Fascicolo Tecnico dell'Opera e della Stima degli Oneri per la Sicurezza dei cantieri da svilupparsi nella successiva fase di Progettazione Esecutiva.

Tali documenti, dovranno consentire la definizione in via preliminare e parametrica degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione.

Quindi, in entrambi i casi, i contenuti minimi dell'elaborato sono i seguenti:

- a) L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - La localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
 - Una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazione illustrativa e tecnica;
- b) Una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
- c) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
- d) La stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c), applicando, in assenza di costi standardizzati, parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

7.3 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

In sede di predisposizione del Progetto Esecutivo, che costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie, il CSP avrà compito di predisporre i Piani di Sicurezza e di Coordinamento previsti dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Come già indicato al precedente capitolo 8.1, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione deve essere sempre nominato al momento della predisposizione del progetto, sia esso di Fattibilità Tecnico Economica o Definitivo o Esecutivo. Pertanto, la presente attività, salvo diversa e specifica indicazione da parte del Responsabile del Procedimento,



è da intendersi già ricompresa nelle fasi di progettazione attivata, sia essa esecutiva e/o definitiva. Nello specifico la presente attività si ritiene attivata al momento dell'affidamento della progettazione definitiva, qualora quest'ultima sia finalizzata ad un affidamento integrato di lavori e progettazione esecutiva delle opere.

I Piani di Sicurezza e di Coordinamento sono documenti complementari al progetto che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

I Piani, indicativamente, sono costituiti almeno da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.

I Piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

I Piani di Sicurezza e di Coordinamento devono essere predisposti secondo i contenuti minimi richiesti dall'Allegato XV al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e devono sinteticamente contenere almeno i seguenti aspetti:

Dati generali e documentazione da allegare o Descrizione dell'intervento

- Individuazione delle normative di riferimento
- o Identificazione e descrizione dell'opera
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (Responsabile dei Lavori, Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione)
- Identificazione delle lavorazioni principali con riferimento, in maniera non esaustiva, alle seguenti categorie di opere: Demolizioni, Scavi, Strutture, Tecnologie edilizie, Opere di restauro, Impianti elettrici /speciali, Impianti meccanici, Opere a verde.

Procedure gestionali

- Identificazione generica delle procedure di coordinamento
- Committente/Responsabile Sicurezza/Imprese da prevedere in fase costruttiva

Inquadramento ed organizzazione di cantiere

- Inquadramento dell'opera
- Organizzazione logistica del cantiere

Rischi e prevenzioni generali di cantiere

- Rischi e prevenzioni connessi all'Area di Cantiere
- Rischi e prevenzioni generici connessi alla tipologia dell'opera

Cronoprogramma e fasi di lavoro

- Pianificazione ed organizzazione principali attività
- Identificazione della durata delle principali fasi di lavoro e delle prevedibili sovrapposizioni
- Identificazione, per ciascuna lavorazione principale e fase di lavoro, dei rischi generali e delle conseguenti procedure al fine della loro prevenzione
- Identificazione della modalità organizzativa del cantiere con l'individuazione dei possibili rischi ad essa connessi (sovrapposizione spazio/temporale delle varie fasi operative) e delle relative procedure di prevenzione.
- Rischi e prevenzioni connessi alle Interferenze



Stima dei Costi della sicurezza

Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza

Fascicolo tecnico dell'opera avente i contenuti minimi previsti dall'allegato XVI al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

7.4 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

L'incarico, che potrebbe essere attivato in maniera residuale, comprende tutte le attività e tutti gli obblighi previsti in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 81/2008, nonché alcune attività accessorie di supporto al R.U.P.P./ Responsabile dei Lavori

Il Professionista, dovrà, tra gli altri, in particolare:

- Sovrintendere e disporre quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori, attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, con riferimento particolare all'art.92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia stato trasmesso a cura del RUP alla Impresa affidataria presente in cantiere, con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa Impresa affidataria a presentare eventuali proposte integrative che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, e che quest'ultima l'abbia correttamente recepita;
- In particolare, in caso di subappalto o di sub-contratto ad altre Imprese esecutrici (o Lavoratori Autonomi):
 - Richiedere a tutte le Imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere la copia del Piano Operativo di Sicurezza, e verificare l'idoneità, assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Verificare per conto del RUP, l'idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici (e dei Lavoratori Autonomi ai sensi dell'All. XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), in relazione alle funzioni o ai Lavori affidati, mediante verifica della documentazione elencata nel Capitolato;
- Verificare che l'Impresa affidataria/esecuttrice abbia prodotto:
 - Una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, dell'idoneità tecnico professionale dell'Impresa Subappaltatrice/Esecuttrice;
 - Una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, della congruenza del Piano Operativo di Sicurezza del Subappaltatore/Impresa Esecuttrice, rispetto al proprio POS, ai sensi dell'art.97 comma 3, lett. b) D. Lgs. 81/2008;
- Per conto del RUP, richiedere all'Impresa esecuttrice una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- Per conto del RUP/RLS, inviare la notifica preliminare e/o i suoi aggiornamenti agli Enti preposti mediante portale regionale;
- Per conto del RUP/RLS, predisporre la documentazione per la trasmissione della notifica preliminare alla Prefettura di Parma;
- Effettuare sopralluoghi in cantiere almeno 2 giorni a settimana e in giornate non contigue;
- Eventualmente proporre tempestivamente e sovrintendere all'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità, delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni e del campionamento dell'aria;
- Sottoscrivere gli Stati di Avanzamento Lavori garantendo, pertanto, la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza;
- Produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi ai Lavori eseguiti con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e informatico;



- Svolgere le prestazioni di cui al Capitolato;
- Adeguare, se ritenuto opportuno e necessario, il Piano di Sicurezza e Coordinamento sulla base delle proposte dell'Impresa Esecutrice e/o sulla base dell'andamento dei lavori e/o della variazione delle fasi di lavoro;
- Valutare il piano operativo dell'Impresa esecutrice ed eventualmente a richiedere modifiche e integrazioni;
- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'Impresa Esecutrice e dei Lavoratori Autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti della Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalare all'Università, previa contestazione scritta all'Impresa Esecutrice e ai Lavoratori Autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del Piano e propone la sospensione dei Lavori, l'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del Contratto;
- Provvedere, nel caso in cui l'Università immotivatamente non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla precedente lettera, a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- Sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa Esecutrice.

Sono compresi nell'incarico:

- Quanto elencato al paragrafo precedente, elenco inteso a titolo esemplificativo ma non esaustivo della corretta esecuzione del servizio;
- La formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Università, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell'esecuzione dei lavori;
- Gli incontri periodici in cantiere o presso l'Ufficio della Direzione Lavori che la Commissione di collaudo possa richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali.
- Il supporto alla DL nella redazione della propria reportistica ove questo lo richieda.

7.5 Assistenza alla redazione del DUVRI

In sede di redazione del progetto esecutivo, nei casi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, il Committente redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze.

Il servizio richiesto consiste nella predisposizione del documento che sarà emesso nella stesura finale dal Datore di Lavoro Committente.

Il DUVRI dovrà:

- essere integrato con il documento di valutazione dei rischi (DVR) per considerare i rischi interferenti ai quali sono soggetti i lavoratori del datore di lavoro committente
- essere un documento sulla sicurezza completo e autonomo: dovendo essere allegato al contratto d'appalto,
- contenere tutte le informazioni necessarie, senza dover rimandare ad altri documenti
- essere unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti
- essere redatto attraverso una metodologia di analisi e valutazione adattabile a ogni tipologia di appalto, dalle manutenzioni ordinarie fino alla realizzazione di opere di carattere impiantistico, anche complesso, non ricadenti, tuttavia, nel campo di applicazione della direttiva cantieri.
- individuare chiaramente le varie fasi lavorative e le imprese che, rispettivamente, le svolgono, prevedendo le tempistiche (attraverso, ad esempio, un cronoprogramma)
- individuare e valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro: tali rischi spesso non sono noti alle imprese in appalto e



determinano spesso infortuni sul lavoro

- individuare e valutare i rischi prodotti dalle attività lavorative svolte da ogni appaltatore
- riportare le misure di sicurezza da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenti, prevedendo separazioni temporali o spaziali delle attività, nonché misure di prevenzione e protezione, tipo collettivo o individuale (DPI) per la sicurezza.
- contenere al suo interno i costi per la sicurezza, essendo questi ultimi determinabili a seguito dell'identificazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminare le interferenze.

7.6 Assistenza alla Figura dell'Incaricato D. Lgs. 81/08 e L. 98/13

L'incaricato ai sensi del D. Lgs. 81/08 sarà una figura interna all'Amministrazione.

Il servizio comprende l'assistenza a tale figura per supportarla nel compiuto e corretto svolgimento di tutte le attività e di tutti gli obblighi previsti in capo all'Incaricato dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 81/2008 e dalla Legge n. 98/2013 e successive mm. e ii., nonché alcune attività accessorie di supporto al R.U.P.P./ Responsabile dei Lavori.

In particolare l'Assistente, per conto dell'Incaricato, dovrà organizzare, predisporre e redigere tutta la documentazione e le comunicazioni nonché approntare le azioni necessarie ai fini di:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
- organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
- Effettuare sopralluoghi, per conto dell'Incaricato, in cantiere almeno 2 giorni a settimana e in giornate non contigue, rimettendo all'Incaricato una relazione in ordine agli esiti delle verifiche;
- segnalare al Datore di Lavoro Committente o al Dirigente o al R.U.P.P., ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate;
- proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

A tale riguardo è opportuno specificare che con riferimento al DL 69/2013 convertito, con modificazioni, con legge n. 98 del 9 agosto 2013 viene prevista la figura dell'Incaricato a Sovrintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Si ricorda che non è possibile ricorrere all'incaricato in sostituzione della elaborazione del DUVRI.

L'Assistente verrà individuato per iscritto, e con data certa, e con accettazione scritta dell'incarico (accettazione che dovrà risultare munita di data certa). Il tutto potrà farsi anche con i sistemi informatici di posta certificata e firma digitale, oppure con l'autoprestazione postale.

8 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nel rispettivo Contratto Attuativo, concordate in virtù della complessità del servizio da prestarsi.

In ogni caso il termine di esecuzione delle prestazioni decorrerà dal ricevimento da parte del Contraente dell'atto di formalizzazione del contratto di cui all'art. 14

Resta inteso che:

- a) l'Università, in casi motivati da ragioni tecniche e/o di urgenza, avrà facoltà di concordare con il Contraente una tempistica differente da quella prestabilita secondo le modalità di cui al precedente punto;



- b) Nel caso di affidamento di più servizi e/o prestazioni, fatta eccezione per quelle prestazioni tecnicamente consequenziali e/o dipendenti una dall'altra e salva espressa indicazione, non sarà previsto il cumulo delle tempistiche, che andranno computate in parallelo;
- c) L'Università si riserva il diritto di consegnare e dare inizio alle singole prestazioni nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese.

La consegna del prodotto delle attività da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire mediante comunicazione scritta all'Area Edilizia e Infrastrutture nelle persone individuate dall'Università. Resta comunque inteso che la consegna non costituisce accettazione da parte dell'Università del prodotto, riservandosi comunque quest'ultima ogni diritto di verifica e contestazione in ordine a quanto ricevuto.

Per l'attestazione della regolarità della prestazione rispetto ai rispettivi termini indicati nel Contratto Attuativo, faranno fede le date di protocollo dell'Università, riferite alla trasmissione dei documenti richiesti.

Le Parti si riservano di comune accordo, in corso di prestazione e per motivati fattori, di modificare, sospendere o prorogare i termini indicati nel Contratto Attuativo in tutto o in parte secondo quanto specificato all'art 24.

Non costituiscono motivo di mancata o non continuativa conduzione delle prestazioni affidate o ritardata ultimazione delle stesse:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla Direzione per l'Esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
- b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Gli elaborati saranno sottoposti ad accettazione da parte dell'Università e consegnati agli eventuali Enti competenti per le ulteriori approvazioni. Qualora detti Enti richiedessero l'introduzione di modifiche al progetto, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedervi nel più breve tempo possibile.

9 ASSISTENZA TECNICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico l'Amministrazione e il Contraente effettueranno incontri periodici di monitoraggio dell'andamento delle attività.

In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti.

In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà parte integrante della "sintesi dei risultati".

L'Università si impegna a:

- fornire al Contraente, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alle costruzioni oggetto di intervento;
- fornire al Contraente, all'inizio dell'incarico, tutti i disegni in formato DWG in suo possesso;

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

10 VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI



10.1 Verifica degli elaborati

L'attività di verifica e controllo degli elaborati si articolerà in due momenti distinti:

- a) Una verifica in corso di produzione della progettazione, finalizzata a ridurre il numero di non conformità prima che il progetto sia sviluppato in forma definitiva, e un Controllo di Qualità da condursi da parte del Responsabile Tecnico del Contraente in relazione alle scadenze previste.
- b) Un'attività di verifica condotta a elaborati consegnati.

Le attività di cui al punto a) sono in capo al Contraente mentre le attività di cui al punto b) sono in capo all'Università e potranno essere effettuate direttamente sia da tecnici l'Università che da soggetti terzi.

10.2 Verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016

Il progetto esecutivo, ovvero il progetto posto a base di gara, sarà oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice da parte dell'Università e a successiva validazione.

L'attività di verifica potrà essere effettuata sia internamente all'Amministrazione o demandata a soggetti esterni in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 6 del Codice.

Prima della succitata verifica, il progetto esecutivo, o comunque il progetto che verrà posto a base di gara, dovrà ottenere le prescritte autorizzazioni/pareri da parte degli enti competenti, conformemente al livello progettuale in esame.

Qualora durante le verifiche si riscontrino non conformità rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi di verifica, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.

Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 8 in rapporto al livello progettuale. Il Contraente, entro tale termine, sarà tenuto, a propria cura e spese, ad adeguare il progetto affinché la verifica si concluda con esito positivo e consenta l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti. Scaduto il termine assegnato senza che il progetto abbia raggiunto tale livello di conformità e qualità, sarà applicata la penale di cui all'art. 17 nonché le altre conseguenze previste dal presente capitolato speciale.

Le modifiche agli elaborati prodotti, che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

I tempi necessari non costituiscono motivo per richiedere lo spostamento dei termini di cui all'art. 24 che segue.

Resta inteso che l'esito positivo della verifica, non esonera il Contraente dalle proprie responsabilità in ordine alla conformità normativa, tecnica e regolamentare del prodotto consegnato, alla sua qualità e rispondenza alle esigenze espresse dall'Amministrazione.

10.3 Modifiche agli elaborati per inidoneità

Qualora l'Università accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte dei Servizi, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi assunti, potrà richiedere al Contraente di porre rimedio a tali difettosità, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Nel caso che, durante le verifiche di cui agli articoli precedenti e/o durante l'approvazione da parte degli enti competenti della progettazione oggetto del Contratto, venissero rilevati errori o omissioni, l'Appaltatore si impegna a provvedere immediatamente a correggerli a semplice richiesta dell'Università.

Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 8 in rapporto al livello progettuale.

Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 17 oltre alle altre conseguenze previste dal presente capitolato speciale.



Le modifiche agli elaborati prodotti, che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

I tempi necessari non costituiscono motivo per richiedere lo spostamento dei termini di cui all'art. 24 che segue.

10.4 Modifiche agli elaborati richieste dall'Amministrazione

Sarà compito del Contraente, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati, anche se già redatti, ma non ancora consegnati tutte le modifiche richieste dalla Committenza.

Nel caso che si rendessero necessarie revisioni al progetto in conseguenza di modifiche introdotte da sopravvenute disposizioni normative ovvero da mutate esigenze dell'Università dopo la sua consegna all'Amministrazione, il Contraente avrà titolo ad un compenso aggiuntivo, calcolato esclusivamente, in deroga ad ogni altra modalità di determinazione, in base ai giorni-uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive del contratto CCNL Studi professionali.

In caso di dissenso sugli elementi da concordarsi, si applicheranno le previsioni dell'art. 33.

11 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

È a carico dell'Appaltatore ogni onere e spesa per garantire lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi.

È, in particolare, fatto obbligo ed onere a carico dell'Appaltatore quanto segue:

- di tenere gli opportuni contatti con l'Amministrazione Universitaria per esaminare le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati;
- essere disponibile negli incontri con gli utenti e con gli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni;
- di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati che, ancorché approvati, risultino errati, inadeguati o incompleti;
- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri e le prestazioni non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione dell'incarico;
- di impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel Contratto Attuativo;
- di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione;

L'Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:

- Adempiere ad ogni aspetto di ciascun servizio affidatogli;
- Svolgere, ove prevista o occorrente, l'attività di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti, al fine dell'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni di legge;
- Partecipare alle riunioni che saranno indette dall'Università nonché a quelle indette dagli Enti e Autorità competenti o che si renderanno comunque necessarie per l'esecuzione del Servizio;
- Produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD nel numero indicato dall'Università ovvero dagli Enti e Autorità competenti per il rilascio dei pareri, nonché in formato compatibile con i software in uso all'Università e le procedure di aggiornamento dell'anagrafica del Patrimonio immobiliare dell'Università;
- Ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Università abbia a manifestare;
- Osservare i vincoli di carattere economico imposti dalle risorse finanziarie disponibili per l'intervento e, nei casi di riscontrata incompatibilità con i precitati vincoli, informare tempestivamente l'Università che fornirà le necessarie indicazioni per il proseguimento del servizio;
- Adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;



- Controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- Prestare leale collaborazione al personale tecnico dell'Università e ai soggetti terzi eventualmente coinvolti sulla medesima commessa;

Le prestazioni andranno effettuate in modo che si integrino perfettamente con l'organizzazione dell'Università esistente e non interferiscano con l'attività svolta all'interno dei locali eventualmente interessati, garantendone la loro piena fruibilità.

Le prestazioni fornite da parte dell'Appaltatore dovranno procedere secondo la logica del controllo di qualità, con assunzione piena da parte del Contraente delle responsabilità nei confronti del risultato finale.

12 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

12.1 Generalità e calcolo degli importi alla base del calcolo dei corrispettivi

Gli incarichi verranno tutti affidati "A CORPO" avendo a riferimento quale valore economico quello presunto delle opere individuabile al momento dell'affidamento del Servizio stesso. Salvo sia previsto diversamente, il corrispettivo si intende remunerativo anche dell'utilizzo e organizzazione del processo BIM.

12.1 Attività riconducibili al D.M. 17.06.2016

Di norma il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art.24 comma 8 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; applicando all'importo così determinato, comprensivo delle relative spese, lo sconto offerto in sede di gara.

L'importo del corrispettivo sarà commisurato alle effettive attività e sotto attività commissionate.

12.2 Attività non riconducibili al D.M. 17.06.2016

Qualora le attività commissionate fossero correlabili all'importo lavori, ma non riconducibili alle attività previste dal D.M. 17.06.2016, la valutazione del corrispettivo sarà effettuata, nell'ordine, secondo:

- Il D.M. 31.10.2013 n. 143, a cui sarà applicato il ribasso offerto;
- Il D.M. 20.07.2012 n. 140, a cui sarà applicato il ribasso offerto;
- il DM 04.04.2001, a cui sarà applicato il ribasso offerto;

12.3 Altre prestazioni

Per eventuali prestazioni non ricomprese nelle fattispecie precedenti si ricorrerà alla richiesta di un'offerta specifica ai Contraenti mediante attivazione di Assegnazione con Richiesta di Offerta di cui al successivo art. 13.4.

13 ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'attivazione dei contratti attuativi avverrà mediante idoneo atto dell'Amministrazione, recante l'oggetto dell'affidamento e relativo impegno di spesa.

L'Università si riserva di prescrivere nei rispettivi Contratti Attuativi l'esecuzione dei servizi entro un termine e con le modalità tecnico-esecutive-prestazionali di volta in volta ritenute più opportune.

13.1 Prime assegnazioni per minimo garantito



L'assegnazione del primo contratto attuativo ad ogni Contraente avverrà, indipendentemente dall'importo del contratto, con assegnazione diretta secondo la graduatoria di gara.

I contratti attuativi a copertura del minimo garantito di cui all'art. 6.6, verranno assegnati con Assegnazione diretta a rotazione secondo la graduatoria di gara, e tale ordine di rotazione sarà mantenuto fino al raggiungimento del valore minimo garantito.

Il Contraente che avrà raggiunto il valore minimo garantito verrà temporaneamente escluso dalla rotazione fino a quando tutti i Contraenti non avranno raggiunto il valore minimo garantito.

Una volta che ogni Contraente avrà raggiunto il valore minimo garantito l'Università avrà assolto ai suoi obblighi e sarà libera, a proprio insindacabile giudizio, di attivare o meno altri servizi così come sarà libera di affidarli al proprio interno o a terzi in toto o parzialmente, senza che i Contraenti, che rimarranno comunque vincolati fino all'esaurimento e/o alla scadenza dell'Accordo Quadro, possano esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi. Per l'affidamento di eventuali servizi accessori che non trovano specifica determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 12.3 si procederà ai sensi dell'art. 13.4.

13.2 Assegnazioni successive

Dopo questa prima attivazione i Contratti saranno assegnati per mezzo di:

- Assegnazione Diretta a rotazione
- Assegnazione con Richiesta di Offerta
- Assegnazione con confronto competitivo
- Assegnazione con riapertura del confronto competitivo

Le assegnazioni **di norma** avverranno secondo le modalità e condizioni nel seguito esplicitate:

Importo stimato dei servizi	Modalità Assegnazione
Importo < 100.000,00 €	Diretta a rotazione
Importo ≥ 100.000,00 €	con confronto competitivo ed eventuale riapertura

L'Università potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere con l'attivazione con confronto competitivo anche per importi inferiori alle soglie sopra indicate senza che i Concorrenti possano esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi dal momento che gli obblighi contrattuali sono stati assolti assegnando gli importi minimi garantiti a tutti i Contraenti.

13.3 Assegnazione Diretta a Rotazione

L'assegnazione diretta si applicherà per le attività che hanno una determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 12.1.

L'Assegnazione Diretta avverrà applicando il criterio di rotazione secondo la classifica della **graduatoria di gara**.

Nell'atto di ogni singola attivazione verranno indicati:

- Le attività da svolgersi;
- L'identificazione dell'oggetto e il relativo valore;
- Il nominativo del Referente dell'Università;
- I tempi e il luogo di svolgimento delle prestazioni, nonché eventualmente le modalità ove differiscano da quanto indicato agli articoli da 7.2 a 7.6;
- il calcolo dell'onorario corrispondente;
- Il CUP e il CIG
- L'indicazione del Codice IPA ai fini della fatturazione elettronica.



La mancata accettazione di tre assegnazioni dirette da parte di un Contraente, o comunque due se consecutive, costituirà grave inadempienza e si procederà alla risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 CC.

Un Contraente può rifiutare un nuovo servizio esclusivamente quando ha raggiunto il limite di contratti affidati simultaneamente indicato all'art. 6.7.

Antecedentemente all'affidamento di un incarico, l'Università potrà introdurre una fase di confronto con il Contraente, che dovrà in tal senso rendersi disponibile, sulla individuazione delle prestazioni da svolgersi in relazione all'opera o all'esigenza manifestata dall'Università stessa e sulla complessità dell'intervento ai fini del calcolo della parcella del servizio secondo le modalità stabilite all'art. 12.

Tale valore economico si intenderà accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione di parcella in caso di sua variazione nei limiti di quanto indicato all'art. 22.

L'affidamento degli incarichi con assegnazione diretta verrà formalizzato come da successivo art. 14.

13.4 Assegnazione con Richiesta di Offerta

L'assegnazione con Richiesta di Offerta si applica per l'affidamento di eventuali servizi accessori che non trovano specifica determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 12.3.

L'assegnazione con Richiesta di Offerta avverrà invitando a presentare offerta tutti i Contraenti.

Quanto sopra vale anche nel caso di Assegnazione con Richiesta di Offerta dei Contratti disposta in regime di somma urgenza.

In ogni singola Richiesta di Offerta (RdO) verranno indicati:

- Le attività da svolgersi;
- L'identificazione dell'oggetto e il relativo valore;
- Il nominativo del Referente dell'Università;
- I tempi e il luogo di svolgimento delle prestazioni, nonché eventualmente le modalità ove differiscano da quanto indicato agli articoli da 7.2 a 7.6;
- il calcolo dell'onorario corrispondente;
- Il CUP e il CIG
- Il termine di presentazione dell'offerta
- Il campo per la compilazione dell'offerta economica.

In tal caso il Contraente, nei termini specificati nella richiesta di offerta, dovrà trasmettere tale offerta all'Università che ne valuterà il contenuto e la congruità e quindi la sua eventuale accettazione.

L'aggiudicazione dell'offerta sarà, **di norma**, al prezzo più basso.

La mancata formulazione di tre offerte a seguito di richiesta, o comunque due se consecutive, ovvero la formulazione di tre offerte non idonee (o comunque due se consecutive), costituirà grave inadempienza per il Contraente e si procederà alla risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 CC.

Un Contraente può non formulare offerta esclusivamente quando ha raggiunto il limite di contratti affidati simultaneamente indicato all'art. 6.7.

L'affidamento degli incarichi con richiesta di offerta verrà formalizzato come da successivo art. 14.

13.5 Assegnazione con Confronto Competitivo

L'Attivazione con confronto competitivo avverrà con le seguenti modalità:

Importo stimato del servizio	Modalità di attivazione
100.000,00 < Importo	con confronto competitivo tra i 3 classificati ed eventuale riapertura



Il tempo per formulare un'Offerta di confronto competitivo, che sarà fissato nei Documenti di Invito tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto, sarà di minimo 10 giorno naturali e consecutivi (riducibili in caso di urgenza o somma urgenza).

La valutazione dell'Offerta con confronto competitivo avverrà **di norma** secondo l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ed il peso relativo degli elementi di prezzo e di quelli tecnici sarà il seguente:

$$P_{CC} = P_{TECC} + P_{TCC} + P_{ECC}$$

dove:

P_{CC} :	Punteggio offerta di confronto competitivo	
P_{TECC} :	Punteggio tecnico ereditato dalla gara e riparametrato	massimo 70 punti
P_{TCC} :	Punteggio offerta tempi di confronto competitivo	massimo 5 punti
P_{ECC} :	Punteggio economico offerta di confronto competitivo	massimo 25 punti

L'Offerta Di Confronto Competitivo sarà valutata dal RUPA dell'AQ.

L'emissione e la trasmissione della Offerta di confronto competitivo da parte degli Operatori Economici è impegnativa per gli Operatori Economici stessi ma non è impegnativa per l'Università.

Quest'ultima potrà in ogni caso rivolgersi a soggetti Terzi diversi dagli Operatori Economici per i servizi di che trattasi, senza che i Contraenti possano accampare richieste

La mancata formulazione di tre offerte a seguito di richiesta, o comunque due se consecutive, ovvero la formulazione di tre offerte non idonee (o comunque due se consecutive), costituirà grave inadempienza per il Contraente e si procederà alla risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 CC.

Un Contraente può non formulare offerta di confronto competitivo esclusivamente quando ha raggiunto il limite di contratti affidati simultaneamente indicato all'art. 6.7.

L'affidamento degli incarichi con offerta con rilancio verrà formalizzato come da successivo art. 14.

Ove non pervenisse alcuna Offerta di Rilancio, oppure nessuna di quelle pervenute fosse ritenuta idonea, l'Università potrà procedere con la riapertura del Rilancio.

13.5.1 Punteggio tecnico ereditato

Il **punteggio tecnico ereditato** è il punteggio tecnico conseguito in sede di gara (prima dell'apertura della busta economica) riproporzionato sul punteggio tecnico massimo previsto in confronto competitivo in ragione della seguente formula:

$$P_{TECCi} = 70 \times \left(\frac{PTG_i}{PTG_{max}} \right)$$

con

PTG_i = punteggio tecnico attribuito in fase di gara al concorrente i-esimo;

PTG_{max} = punteggio tecnico massimo attribuito in fase di gara;

I valori dei punteggi così assegnati verranno considerati sino alla seconda cifra decimale, ossia procedendo ad arrotondamento alla seconda cifra decimale con la formula ARROTONDA di MS Excel.

13.5.2 Riduzione tempi



Verrà richiesta una specifica offerta in merito alla riduzione dei tempi per l'esecuzione del servizio, rispetto ai termini massimi stabiliti dalla stazione appaltante in considerazione dell'importanza dell'opera o del servizio da svolgere.

Non saranno ammesse offerte che prevedano tempi superiori rispetto ai limiti massimi puntualmente indicati nel singolo Appalto Esecutivo oggetto di rilancio.

Il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$P_{Tcci} = 5 \times \left(\frac{T_i}{T_{min}} \right)$$

con

T_i = tempo complessivamente offerto dall'i-esimo concorrente.

T_{min} = tempo complessivamente minore offerto dai concorrenti.

I valori dei punteggi così assegnati verranno considerati sino alla seconda cifra decimale, ossia procedendo ad arrotondamento alla seconda cifra decimale con la formula ARROTONDA di MS Excel.

13.5.3 Offerta Economica

Verrà richiesta un'offerta – in termini di sconto percentuale – sul prezzo posto a base del confronto competitivo.

Ai fini della determinazione del prezzo a base di confronto di norma si utilizzerà il corrispettivo determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art. 24 comma 8 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i., cui si applicherà uno sconto corrispondente alla minore tra la media e la mediana degli sconti offerti dagli Operatori selezionati in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro.

L'importo così ottenuto costituirà la base di rilancio.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'offerta presentata in sede di selezione.

Il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$P_{Ecci} = 25 \times \left(\frac{S_{Ri}}{S_{Rmax}} \right)^\alpha$$

con

S_{Ri} = Sconto di confronto competitivo offerto dal concorrente i-esimo

S_{Rmax} = Sconto di confronto competitivo massimo tra quelli offerti

α = coefficiente pari a 1

I valori dei punteggi così assegnati verranno considerati sino alla seconda cifra decimale, ossia procedendo ad arrotondamento alla seconda cifra decimale con la formula ARROTONDA di MS Excel.

13.6 Riapertura del confronto competitivo

Ove non pervenisse alcuna Offerta di confronto competitivo, oppure nessuna di quelle pervenute fosse ritenuta idonea, l'Università potrà procedere con la riapertura del confronto competitivo.

14 FORMALIZZAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

I Contratti attuativi saranno formalizzati secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del Codice.

In caso di somma urgenza o urgenza si procederà con Lettera d'Ordine cui seguirà la formalizzazione del contratto attuativo. Nessun servizio potrà essere intrapreso ed essere contabilizzato in mancanza delle formalizzazioni sopra citate.



In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, l'Università provvederà a diffidare il Contraente, assegnandogli un termine non inferiore a **cinque (5)** giorni, entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine l'Università si riserva il diritto di servirsi da altro soggetto tenendo responsabile il Contraente di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare.

Nell'esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.

Per ogni assegnazione l'Appaltatore comunicherà, nei termini previsti, i professionisti facenti parte della sua Struttura che saranno impiegati nell'esecuzione del contratto attuativo.

Il Contraente dovrà svolgere anche più servizi simultaneamente.

Il limite minimo per cui un Contraente può rifiutare un nuovo servizio è indicato all'art. 6.7.

15 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Fanno parte integrante e sostanziale dei contratti attuativi:

- L'Accordo Quadro anche se non materialmente allegato;
- La documentazione a disposizione per l'esecuzione del Servizio oggetto del Contratto Attuativo;
- L'offerta tecnica del concorrente;
- L'offerta con ribasso unico percentuale da applicare alle tariffe di cui al DM 17.06.2016 o comunque al corrispettivo del servizio se diversamente determinato;
- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 anche se non materialmente allegato;
- Ogni altro documento ritenuto idoneo a specificare i Servizi e/o lavori.

16 RESPONSABILITÀ, REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRAENTE

16.1 Responsabilità del Contraente

Il Contraente sarà unico responsabile dell'esecuzione dei Servizi di tutte le relative prestazioni.

Il Contraente riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi tecnici non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere del Contraente segnalare tempestivamente all'Università eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.

Il Contraente sarà responsabile di inesattezze, errori od omissioni, contenuti in schede, planimetrie, data base informatici, disegni, relazioni, elaborati e altri documenti dal medesimo preparati, anche quando detti disegni e documenti siano stati approvati dall'Università.

Il Contraente si impegna a partecipare alle riunioni periodiche che l'Ateneo, anche mediante i suoi organi di Governo, Gestione e Controllo, si riserva di convocare ogni qualvolta ne riscontri la necessità al fine di verificare l'evoluzione delle prestazioni in funzione delle esigenze di attuazione degli interventi.

16.2 Requisiti del Contraente

Come anche previsto dal Disciplinare di Gara, resta inteso che i requisiti richiesti per l'affidamento e dichiarati dal Contraente, o superiori, dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'Accordo, pena la risoluzione dello stesso.

16.3 Struttura del Contraente



Il Contraente dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, completa di maestranze, professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle prestazioni, e dovrà operare a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

Tale struttura dovrà essere in grado anche di soddisfare l'eventuale svolgimento contemporaneo di prestazioni tra loro non affidabili al medesimo professionista per incompatibilità dei ruoli.

Il Contraente dovrà garantire la messa a disposizione di una struttura organizzativa minima dedicata (non necessariamente in via esclusiva) che prevedrà quantomeno n. **3** risorse con professionalità così suddivise:

a)	1 Responsabile Tecnico CSP/CSE architetto o ingegnere, con iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni, con idonea abilitazione e con altrettanti anni di esperienza lavorativa comprovata ed esperienza in campo della sicurezza nei cantieri.
b)	2 Assistenti al CSP/CSE con iscrizione all'Albo professionale (Ingegnere, Architetto, Perito, Geometra) da almeno 3 anni, con idonea abilitazione e con altrettanti anni di esperienza lavorativa comprovata ed esperienza in campo della sicurezza

La struttura dovrà poter svolgere complessivamente tutte le seguenti attività:

- Assistenza alla redazione del DUVRI
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- Figura dell'incaricato

nel numero massimo previsto all'art. **6.7**.

Qualora il Contraente in sede di offerta tecnica di gara avesse proposto una struttura dotata di un numero maggiore di operatori, sia complessivo che per ogni categoria richiesta, tale sarà la struttura che il Contraente dovrà mettere a disposizione (non necessariamente in via esclusiva) per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata.

I curricula di tutto il personale dedicato al presente Accordo Quadro, unitamente a una copia dei contratti regolamentanti il rapporto tra le parti, dovranno essere trasmessi all'Università entro la data prevista per la stipula dell'Accordo.

I soggetti componenti la struttura del Contraente dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione e/o certificazione professionale richiesti dalle leggi vigenti: tale prescrizione vale anche nel caso di certificazioni professionali volontarie vantate dal singolo professionista proposto in Offerta. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione del contratto dovranno essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e di uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza dei servizi per consentire il rispetto dei termini contrattuali.

L'esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato.

Il Contraente avrà l'obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non esaustive indicazioni e prescrizioni di carattere generale:

- Mantenere e far mantenere negli spazi dell'Ateneo una severa disciplina, considerata la destinazione degli ambienti (prevalentemente didattica e ricerca), con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'Università, di chiedere l'allontanamento di quegli addetti che fossero per validi motivi - ad esempio sotto il profilo professionale e/o dei comportamenti - ritenuti inadeguati/non idonei: costoro devono essere sostituiti con tempestività e non potranno più essere impiegati per l'esecuzione del contratto;
- Utilizzare, per l'esecuzione dei servizi, personale altamente qualificato, sia per numero che per qualità, munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni che saranno impartite dall'Università. Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto



lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del Contraente, sia nei confronti dell'Università che nei confronti di terzi, oltre che per gli aspetti di natura legale relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Contraente è obbligato ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni tutte le prescrizioni ricevute dall'Università.

Gli incaricati dal Contraente dell'esecuzione dei Servizi dovranno mantenere un rapporto con gli utenti degli edifici improntato alla massima educazione e rispetto.

I tecnici operativi non dovranno inoltre rilasciare informazione alcuna agli utenti senza l'autorizzazione dell'Università.

L'Università si riserva il diritto di richiedere, per ragioni di sicurezza, l'utilizzo da parte del personale del Contraente che debba accedere negli edifici di badge personali.

16.4 Sostituzione delle figure professionali nella Struttura del Contraente

La qualità delle risorse costitutive la Struttura del Contraente costituisce elemento essenziale e determinante per la buona riuscita dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.

Il Contraente dovrà garantire per tutta la durata dell'Accordo la composizione della Struttura indicata in offerta.

È ammesso un turn over non superiore complessivamente al 50% delle risorse impiegate ed indicate all'inizio della gestione, al fine di garantire una continuità nel servizio non gravata dal ricambio periodico di personale non a conoscenza delle condizioni specifiche di contesto dell'Università.

Qualora il Contraente dovesse sostituire alcune figure facenti parte della sua Struttura, potrà farlo esclusivamente con professionisti dotati qualificazioni ed esperienza almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire.

I curricula dei professionisti da sostituire saranno valutati dall'Università che verificherà qualificazioni ed esperienza ed autorizzerà la sostituzione.

16.5 Rappresentanza del Contraente

All'atto della stipula dell'Accordo, il Contraente deve confermare il nominativo del soggetto indicato nell'Offerta quale Responsabile Tecnico per l'esecuzione dell'Accordo e dei singoli Contratti.

In virtù di ciò il Responsabile Tecnico dovrà disporre delle necessarie deleghe, prima da parte del Contraente e poi dell'Appaltatore, per poter dare compiutamente e autonomamente esecuzione all'Accordo e al singolo Contratto.

Durante il corso dell'Accordo potrà esserci un solo Responsabile Tecnico.

Il Contraente dovrà quindi indicare il nominativo di un sostituto di detto Responsabile Tecnico per le ipotesi di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Tutti i contatti con il RUP in ordine alla gestione dell'Accordo, dalla sua stipula fino alla conclusione dello stesso, dovranno essere tenuti unicamente dal Responsabile Tecnico.

Il Responsabile Tecnico dovrà esibire, all'inizio della propria attività, la prova documentale di essere in possesso di tutti i poteri necessari per gestire l'Accordo e i conseguenti Contratti e per impegnare contrattualmente prima il Contraente e poi l'Appaltatore.

In mancanza, il RUP assegnerà al Responsabile Tecnico un termine non inferiore a 10 Giorni Lavorativi, per esibire il documento di cui sopra o per integrarlo.

La mancata esibizione o la mancata integrazione comportano la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del CC.

16.6 Compiti e ruolo del Responsabile Tecnico



Il Contraente dovrà nominare all'atto della sottoscrizione degli Accordi un Responsabile Tecnico responsabile delle Prestazioni specificatamente dedicato all'Accordo e per tutta la durata di validità dello stesso, quale referente responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, coordinatore di servizi, di comprovata esperienza, il cui curriculum, unitamente a una copia del contratto di lavoro in corso, dovranno essere trasmessi all'Università entro la data prevista per la stipula dell'Accordo.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere specificatamente dedicato alla Commessa e fungerà da Responsabile delle prestazioni per tutta la durata del rapporto.

Il Responsabile Tecnico dovrà avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli incarichi, in quanto sarà il punto di riferimento per il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati nelle relazioni tra Università ed Appaltatore. A quest'ultimo il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati faranno riferimento per qualsiasi Servizio e in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità delle prestazioni.

Per dare esecuzione all'Accordo, il Responsabile Tecnico opererà alla stregua di un Program Manager mentre, ai fini dell'esecuzione del singolo Contratto, il Responsabile Tecnico opererà alla stregua di un Project Manager. Il Responsabile Tecnico avrà funzioni e compiti assimilabili a quelli assunti dai RUP per l'Università.

Il Responsabile Tecnico sarà il responsabile del coordinamento di tutti i progettisti delle singole aree tematiche nell'espletamento delle varie attività affinché il progetto sia sviluppato in maniera corretta e omogenea in tutte le sue parti.

Il Responsabile Tecnico sarà il responsabile del singolo contratto per conto del Contraente. Egli avrà compiti di interfaccia con i rappresentanti dell'Università, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure intervenenti nel progetto.

Al Responsabile Tecnico spetterà anche il compito di fare in modo che, qualora il caso lo richieda, il Contraente si coordini e collabori con altri Professionisti nominati dall'Università.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti dell'Università lo richiedano e dovrà garantire il funzionamento dell'insieme dei servizi.

Il suddetto Responsabile Tecnico dovrà essere esplicitamente individuato per iscritto ed avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi.

Al Responsabile Tecnico compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. Il Contraente rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del Responsabile Tecnico.

A quest'ultimo il RUP ed i RUPP faranno riferimento per qualsiasi attività oggetto d'appalto, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni e al controllo della qualità delle prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto Responsabile Tecnico e si intendono fatte all'Appaltatore.

L'Università si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico nominato dal Contraente; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in questione.

17 PENALI

Il Contraente avrà l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta venga effettuata entro i termini stabiliti e con le modalità previste, secondo il più alto standard di qualità.

Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni, si verificassero delle inadempienze del Contraente, oltre al mancato pagamento del Servizio, l'Università, a prescindere dall'eventuale ordine di eseguire nuovamente la prestazione, applicherà le seguenti penali:

Inadempienza	Penale
--------------	--------



Consegna elaborati PSC o DUVRI	
Ritardo nella attivazione ≤ 5 giorni (al giorno)	25,00 €
Ritardo nella attivazione > 10 giorni (al giorno dopo i 5)	50,00 €
Ritardo nella attivazione > 15 giorni (al giorno dopo i 10)	150,00 €
Ritardo nella attivazione > 20 giorni (al giorno dopo i 15)	250,00 €
Ritardo nella attivazione > 25 giorni (al giorno dopo i 20)	500,00 €
Ritardo nella attivazione > 30 giorni	Risoluzione contratto
Attivazione sede operativa di cui all'art. 6.8	
Ritardo nella attivazione ≤ 5 giorni (al giorno)	25,00 €
Ritardo nella attivazione > 10 giorni (al giorno dopo i 5)	50,00 €
Ritardo nella attivazione > 15 giorni (al giorno dopo i 10)	150,00 €
Ritardo nella attivazione > 20 giorni (al giorno dopo i 15)	250,00 €
Ritardo nella attivazione > 25 giorni (al giorno dopo i 20)	500,00 €
Ritardo nella attivazione > 30 giorni	Risoluzione contratto
Sicurezza in cantiere e predisposizione documentazione afferente la sicurezza	
Ispezione degli Enti preposti con applicazione di ammende al RL/Committente (per ogni accadimento)	500,00 €
Mancata o carente predisposizione di documentazione di legge (per ogni documento)	400,00 €
Mancata o carente assistenza (per ogni documento omesso)	400,00 €
Consegna degli aggiornamenti al Piano della Sicurezza (per ogni accadimento)	
Ritardo nella consegna ≤ 5 giorni (al giorno)	100,00
Ritardo nella consegna > 5 giorni (al giorno dopo i 5)	250,00
Ritardo nella consegna con esecuzione d'imperio da parte del Committente	1.000,00
Presentazione della notifica preliminare e dei suoi aggiornamenti (per ogni accadimento)	
Ritardo nella presentazione ≤ 3 giorni (al giorno)	50,00
Ritardo nella presentazione > 3 giorni (al giorno dopo i 3)	250,00
Ritardo nella presentazione con esecuzione d'imperio da parte del Committente	500,00
Consegna materiale per trasmissione notifica e aggiornamenti al Prefetto (per ogni accadimento)	
Ritardo nella presentazione ≤ 3 giorni (al giorno)	50,00
Ritardo nella presentazione > 3 giorni (al giorno dopo i 3)	250,00
Ritardo nella consegna con esecuzione d'imperio da parte del Committente	500,00
Consegna del fascicolo del fabbricato finale al termine dei lavori	
Ritardo nella consegna finale ≤ 30 giorni (al giorno)	50,00
Ritardo nella consegna finale > 30 giorni (al giorno dopo i 30)	250,00
Ritardo nella consegna con esecuzione d'imperio da parte del Committente (escluso spese sostenute)	500,00

La documentazione progettuale si intende consegnata ove sia completa di tutti gli elaborati e relazioni e sia corrispondenza del contenuto alla normativa, alle disposizioni del presente contratto e alle Linee Guida indicate dall'Università.

Per "predisposizione di documenti" si intende oltre che la realizzazione/ottenimento del documento anche la corrispondenza del contenuto alla normativa, alle disposizioni del presente contratto e alle Linee Guida indicate dall'Università.



Per “esecuzione di prestazioni” si intende il corretto svolgimento delle attività affidate in conformità alla normativa, alle disposizioni del presente contratto, alle Linee Guida e al Sistema qualità interno dell’Università, nonché secondo le regole dell’arte.

Resta inoltre inteso che la presentazione di documenti, come l’esecuzione di prestazioni, parziali, incompleti o non conformi a quanto sopra non interromperà i tempi di esecuzione della prestazione fissati secondo l’Art. 8 e dunque, in caso di ritardo, i termini di decorrenza delle penali. Non verrà conteggiato il tempo che l’Università si riserverà per la verifica della completezza di quanto presentato/eseguito.

Ogni ritardo nella esecuzione di una prestazione rispetto al termine indicato nella Lettera d’Ordine o nel Contratto Attuativo costituisce inadempimento grave e comporterà l’applicazione delle suddette penali.

I tempi di svolgimento degli incarichi decorrono dalla data di ricevimento Lettera d’Ordine o dalla stipula del Contratto Attuativo con relativa tabella tempi. Decorsi i tempi, la penale verrà applicata dall’Università, previa contestazione al Contraente del fatto che ne costituisce il presupposto, a semplice comunicazione, con facoltà dell’Università di detrarre il relativo importo dalle somme eventualmente dovute, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso.

Il Contraente avrà 7 giorni naturali e consecutivi per integrare o rispondere pertinentemente alla contestazione per applicazione delle penali, dopodiché l’Università comunicherà la fattiva volontà di applicarle.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro.

Saranno inoltre addebitati al Contraente eventuali danni diretti e/o indiretti causati dal suo ritardo o inadempienza.

L’applicazione della penale non solleva il Contraente dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell’Università di pretendere il rispetto dei patti contrattuali. Qualora il Contraente risulti negligente rispetto alle previsioni del Contratto Attuativo, l’Università gli assegnerà un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, l’Università, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere d’ufficio all’esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, anche tramite altri professionisti, addebitandone gli oneri al Contraente, o dichiarare risolto il contratto attuativo, fermo restando il pagamento delle penali.

18 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo:

- a) Il capitolato speciale – CSA (il presente documento)
- b) Il bando di gara;
- c) Il disciplinare di gara ed i relativi allegati.
- d) L’offerta tecnica dei contraenti
- e) L’offerta con ribasso unico percentuale da applicare alle tabelle dei corrispettivi dei contraenti;
- f) Il DM 17.06.2016 anche se non materialmente allegato;

19 CAUZIONE DEFINITIVA

Il Contraente dovrà presentare, **prima della stipula dell’Accordo Quadro**, idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a **garanzia dell’esecuzione dei servizi di valore minimo garantito** per un importo minimo pari al 10% dell’importo minimo garantito o per quello maggiore stabilito nei casi di cui al comma 1 dell’art.103 del D. Lgs. 50/2016.



Il Contraente dovrà presentare, **prima della stipula di ogni contratto attuativo eccedente il minimo garantito**, idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esecuzione del contratto stesso, per un importo minimo pari al 10% dell'importo contrattuale o per quello maggiore stabilito nei casi di cui al comma 1 dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione dei certificati di verifica di conformità dei servizi prestati.

L'Università può richiedere al Contraente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Contraente.

20 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai fini della stipula di ciascun Accordo, al Contraente verrà richiesta la presentazione della polizza di Responsabilità Civile Professionale, estesa al danno dell'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi oggetto d'Accordo.

Tale polizza, per un massimale pari ad euro 2.500.000,00 da stipularsi con primaria Compagnia assicurativa, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza. Tale polizza dovrà essere valida, a prescindere dall'affidamento o meno dei singoli incarichi, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e in relazione a tutti i Servizi potenzialmente assegnabili nell'ambito dello stesso, fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Tale polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve inoltre coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Dovrà infine prevedere la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell'Università da parte della Compagnia Assicuratrice.

Nel caso in cui il Contraente sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico appalto quanto indicato ai punti che precedono.

Nel caso che il Contraente sia un raggruppamento di Imprese o di Professionisti, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati o, in alternativa, ove detti Imprese o Professionisti associati siano già coperti ciascuno da una polizza professionale generale per l'intera attività, mediante la presentazione di dette polizze, che complessivamente dovranno garantire il massimale sopra indicato, integrate da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico appalto quanto indicato ai punti che precedono.

Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall'appalto, in particolare quelli inerenti la Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e/o collaboratori, per i quali ultimi il Contraente ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza R.C.O. – responsabilità civile prestatori di lavoro. Tale ultima polizza dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale del Contraente.

Tutte le polizze assicurative dovranno ricevere il preventivo benestare dell'Università.

A prescindere dalla concessa autorizzazione l'Università si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie e/o aumento delle coperture, qualora si verificasse anche solo un sinistro che, a suo insindacabile giudizio, faccia diminuire l'affidabilità del Contraente.



Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Qualora il ritardo rispetto ai termini indicati superi 15 giorni, l'Università avrà facoltà di affidare l'appalto all'operatore economico successivo in graduatoria.

Qualora il Contraente non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, l'Università si riserva il diritto, ove non risolve il contratto per inadempimento, di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Contraente.

21 PAGAMENTI

21.1 Fatturazione e pagamenti

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica.

L'Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 53.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG DERIVATO) e, se previsto dal contratto attuativo, il codice unico di progetto (CUP), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

A prescindere da eventuali accordi interni al raggruppamento divergenti, in caso di Contraenti plurisoggettivi o Consorzi, la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente dall'Operatore economico mandatario o dal Consorzio per il corrispettivo dovuto per la prestazione. Sarà poi onere del mandatario provvedere alla ripartizione secondo gli accordi interni al raggruppamento. L'Università non accetterà fatture emesse dagli Operatori Economici mandanti.

Il Contraente dovrà gestire e rendicontare bimestralmente le attività svolte all'Università nelle modalità che verranno definite. Verrà successivamente emessa l'autorizzazione a fatturare per il bimestre di riferimento.

Gli importi, calcolati secondo i criteri dettati dall'art. 12, verranno corrisposti di norma ad attività svolta, secondo le scadenze di cui alla tabella che segue.

ATTIVITA'	MODALITA' DI PAGAMENTO SPECIFICHE
Servizi di cui all'art. 7.2 e 7.3	<ul style="list-style-type: none">– 80% a consegna, nelle forme e nei modi indicati dalla Stazione Appaltante, del Progetto completo, previa verifica del rispetto delle tempistiche di progettazione e parere favorevole da parte del Responsabile del Procedimento sull'attività svolta dal Progettista;– 10% all'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione e, comunque, entro 120 giorni dalla consegna definitiva e comunque ad operazioni di verifica concluse positivamente;– 10% all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara e, comunque, entro 240 giorni dall'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione.
Servizi di cui agli artt. 7.4 e 7.6	<ul style="list-style-type: none">– 90% in acconti proporzionali all'avanzamento dei lavori; ad emissione SAL;– 10% a saldo, all'emissione del Certificato di Collaudo o Regolare Esecuzione.
Servizi di cui all'art 7.5	<ul style="list-style-type: none">– Unica rata alla consegna di tutta la documentazione predisposta, previa verifica del rispetto delle tempistiche di progettazione e parere favorevole da parte del Responsabile del Procedimento sull'attività svolta dal Progettista.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento e/o a rifiutare espressamente il documento senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

L'Università provvede al pagamento delle fatture previa verifica della regolarità contributiva presso gli organi ed enti competenti (INPS, INAIL, INARCASSA, Cassa Geometri, EPAP, EPPI o altre Casse Previdenziali).



In caso di irregolarità trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D. Lgs 50/16 e s.m.i. In presenza di irregolarità l'Università provvederà a versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito del Contraente risultante dal DURC o dalla Regolarità Contributiva.

Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuto; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.

A tale importi devono essere aggiunti gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, costituiti attualmente dal contributo integrativo e dall'IVA.

Qualora la fattura debba essere soggetta ad imposta di bollo fissa di € 2,00 ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il costo della stessa graverà sul Contraente.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti del Contraente, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I pagamenti relativi alle prestazioni saranno effettuati mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato da indicarsi a cura del Contraente, in conformità all'art. 3 del D. Lgs. n.136/2010.

21.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Professionista sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Università prima della stipula del contratto. Il Professionista si impegna, altresì, a comunicare all'Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. il Professionista che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con soggetti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i subcontraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

22 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul valore di ciascun Contratto Attuativo potrà essere richiesta dall'Appaltatore l'anticipazione di legge, che verrà corrisposta dall'Università, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dello specifico Servizio.

L'anticipazione è compensata proporzionalmente e gradualmente rispetto alle modalità di corresponsione del corrispettivo per lo specifico Servizio fornito.

L'anticipazione potrà essere revocata, a semplice comunicazione da parte dell'Università, se l'esecuzione del Servizio non procederà secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, del contributo CNP, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio 1989.

La fideiussione di cui al comma precedente è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

23 VARIAZIONI AL CORRISPETTIVO

Il valore delle opere individuato al momento dell'affidamento del Servizio si intende accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione del corrispettivo in caso di sua variazione in aumento, dettata dallo sviluppo progettuale o da adeguamenti normativi, salvo che l'aumento delle opere non risulti superiore al 20% del valore del Contratto Attuativo e derivi da richieste aggiuntive da parte dell'Università.

La variazione del valore delle opere dovuta a revisione prezzi ai sensi della Legge 91/2022 e successive modifiche e integrazioni non costituirà motivo di variazione del compenso professionale.

Nel caso di variazioni in diminuzione per cui il Servizio risultava sovrastimato, il corrispettivo verrà ricalcolato sulla base dell'importo delle opere risultante dal computo metrico estimativo del progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, l'Università si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, in sede di esecuzione dei servizi, variazioni qualitative e quantitative, in diminuzione o in aumento, delle prestazioni appaltate, con l'obbligo del Contraente di adempiere a quanto risultante dalla variazione. Il corrispettivo verrà adeguato di conseguenza.

Nel caso che si rendessero necessarie revisioni al progetto o all'output del servizio dopo la sua consegna, in conseguenza di sopravvenute disposizioni normative ovvero per mutate esigenze dell'Università ovvero per la necessità di aggiornamento prezzi ai sensi della Legge 91/2022 e successive modifiche e integrazioni, il Contraente avrà titolo ad un compenso aggiuntivo per le ulteriori prestazioni richieste, calcolato esclusivamente, in deroga ad ogni diversa modalità di stima, in base ai giorni-uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive del contratto CCNL Studi professionali.

Il Contraente non avrà inoltre diritto a maggiori o diversi compensi in caso di introduzione negli elaborati di progetto, anche ove siano già stati redatti, di eventuali modifiche di dettaglio richieste dall'Università.

Eventuali attività che il Contraente fosse invitato a svolgere per porre rimedio a suoi errori, carenze di esecuzione, negligenze, prestazioni non accettabili, inadempimenti, non comporteranno oneri, spese o costi a carico dell'Università.

Il Contraente non avrà facoltà di introdurre di propria iniziativa, e senza l'approvazione scritta dell'Università, varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate e per servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguiti a regola d'arte, il Contraente dovrà fornire quei servizi che l'Università riterrà necessari per assicurare la conformità delle prestazioni ricevute a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

L'Università avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto agli Operatori Economici per presunti maggiori oneri.



Il Contraente non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta, la mancanza di istruzioni e/o di dettagli, essendo loro obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo produttivo sia che divengano necessari da fatti imprevisti.

24 SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI

24.1 Divieto di sospendere o ritardare i Servizi

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Università.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 CC per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Università a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

24.2 Sospensioni

Ai sensi dell'art. 107, c. 1, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il conveniente svolgimento dei Servizi, l'Università avrà facoltà di ordinare la sospensione, salvo a disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale sospensione.

Ai sensi dell'art. 107, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, sia il R.U.P.A. che il R.U.P.P. possono altresì ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà al Contraente in conseguenza delle sospensioni ordinate, e la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna.

La sospensione dei Servizi può essere disposta dall'Università in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC.

Per la maggiore durata dei Servizi l'Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta.

Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal caso l'Università sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore il corrispettivo per i servizi forniti fino al momento dello scioglimento del Contratto. Nel caso l'Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avrà diritto ad alcun riconoscimento per la parte di Servizi non ancora svolta.

Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

24.3 Dilazione dei termini

Sono ammesse dilazione dei termini di ultimazione, oltre che nel caso di cui al precedente art. 24.2 che precede, anche in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei Servizi o ne rallentino l'esecuzione.

In tal caso l'Appaltatore è tenuto a presentare al RUP nel termine di 5 Giorni Lavorativi dalla conoscenza della circostanza, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.

Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.

Accertata la fondatezza della richiesta dell'Appaltatore, l'Università stabilirà l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi a mezzo PEC entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Università.

25 RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



L'Università si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento la singola Assegnazione o l'Accordo Quadro qualora il Contraente si rendesse gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Tale facoltà sarà esercitabile comunicando al Contraente la decisione, senza che ciò costituisca rinuncia al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La risoluzione della singola Assegnazione o dell'Accordo Quadro avverrà, previa intimazione da parte dell'Università ad adempiere o a rimuovere l'inadempienza, con comunicazione scritta tramite PEC, con la quale sia indicato al Contraente un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dall'Università tenendo conto, in modo particolare, della natura e tipologia dell'obbligazione inadempita, e non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni, salvo i casi d'urgenza.

Trascorso infruttuosamente tale termine l'Università potrà dichiarare risolta l'Assegnazione o l'Accordo Quadro, a seconda della riferibilità ad uno o all'altro dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., l'Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto a semplice comunicazione PEC al verificarsi dei seguenti casi, che vengono concordemente qualificati come grave inadempimento:

- tre gravi inosservanze, anche non consecutive, delle clausole dell'Accordo Quadro;
- tre rifiuti di Assegnazione Diretta (due se consecutivi);
- tre mancate presentazioni di offerte (due se consecutive) ovvero la formulazione di tre offerte non idonee (due se consecutive), in caso di Richiesta di Offerta;
- tre mancate partecipazioni ad Assegnazioni con Confronto Competitivo (due se consecutive);
- due risoluzioni per inadempimento di singoli contratti attuativi;
- la mancata attivazione entro 50 giorni naturali e consecutivi dall'evenienza della sede operativa di cui all'art. **6.8**
- la sospensione o il ritardo unilaterale dei servizi;
- la mancata esibizione o la mancata integrazione del documento di conferimento dei poteri di gestione dell'Accordo Quadro al Responsabile Tecnico;
- il mancato mantenimento dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale integrati da quelli indicati nell'offerta tecnica per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- il mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività affidata;
- quattro richieste, anche non consecutive ed eventualmente relative anche a servizi diversi, di adempimento tramite diffida;
- la grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- la cessione dell'azienda, dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente, fatto salvo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice;
- la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'Accordo e/o di uno o più singoli incarichi;
- in caso, per tre volte anche non consecutive, l'applicazione delle penali relative ad un servizio superi il 10% del corrispettivo previsto per il servizio stesso al netto dello sconto di gara, o vengano applicate per più di 6 volte, anche non consecutivamente, penali sui diversi servizi affidati;
- tre errori di progettazione per progetti differenti;
- tre carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilità;
- tre carenze nella gestione delle attività affidate in relazione all'applicazione del D. Lgs. 81/08;
- in caso di occorrenza di infortunio in cantiere dipendente dall'attività del CSE;
- in caso di DURC o Regolarità Contributiva Cassa Professionisti irregolare per due volte consecutive;
- la cessione del contratto o subappalti non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- motivi di pubblico interesse;
- le ipotesi previste dall'art. 108 del Codice;



– le facoltà concesse dal Codice Civile, di cui l'Università può avvalersi in qualsiasi momento dell'esecuzione.

All'impresarsi della risoluzione, l'Università seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 108 e seguenti del Codice. All'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Università dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

L'Università procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro anche qualora il Contraente risulterà responsabile di uno dei seguenti comportamenti ritenuti grave inadempimento:

- Offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per "regali o altre utilità di modico valore" si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- Ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- Diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera il Contraente dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata, salvo non venga espressamente dispensato.

A seguito della risoluzione l'Università avrà facoltà di affidare a terzi l'Appalto. Nel caso in cui non fosse possibile stipulare l'Accordo utilizzando la graduatoria di gara, il Contraente sarà tenuto anche al rimborso delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara. In tal caso, l'Università incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo Quadro e provvederà ad addebitare al Contraente, eventualmente anche sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

26 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, Codice, l'affidatario deve svolgere i Servizi in proprio e non può dunque avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Rimane in ogni caso ferma ed esclusiva la responsabilità del Contraente per tutte le prestazioni rese nell'ambito del presente Accordo.

Ove consentito, il subappalto dovrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare.

Il Contraente non potrà pertanto subappaltare attività diverse da quelle indicate nella dichiarazione presentata.

Prima dell'inizio del Servizio, il Contraente sarà tenuto a presentare all'Università un prospetto contenente l'elenco dei Subappaltatori in modo da consentire alla medesima di anticipare le verifiche di idoneità.

Il Contraente dovrà inoltre sottoporre all'Università specifica domanda di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità della domanda stessa, la documentazione che verrà indicata dall'Università.

L'autorizzazione verrà rilasciata, previo accertamento dei requisiti attestati dalla suddetta documentazione e all'acquisizione del DURC, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza corredata da tutta la documentazione suindicata prevista dalla normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, salvo proroga per giustificati motivi come previsto dalla legge e fatto salvo il differente termine di cui all'art. 105, comma 18, ultimo capoverso.



Il periodo occorrente all'Università per il rilascio della stessa non potrà in nessun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

Qualora dal controllo dei certificati emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il dichiarante decade, con provvedimento di revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali.

Per quanto attiene al pagamento dei servizi subappaltati, l'Università non corrisponderà i pagamenti direttamente ai Subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 105, co. 13 del Codice degli Appalti.

Il Contraente dovrà trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al Subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza, l'Università sospenderà il successivo pagamento a favore del Contraente, e procederà al pagamento diretto al Subappaltatore secondo l'importo del subappalto autorizzato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

Il Contraente rimane nei confronti dell'Università unico responsabile del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte dai Subappaltatori e Cottimisti e da terzi fornitori ed in particolare del rispetto degli obblighi di legge relativi alla tutela dei lavoratori ed altresì alle disposizioni di cui al D. Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il divieto di affidare in subappalto l'integrale esecuzione del contratto si applica anche a ciascun Appalto Attuativo

27 CESSIONE DELL'ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE

È fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'Accordo e/o i singoli incarichi. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l'inosservanza di tale divieto comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo e degli incarichi in essere, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Università prima o contestualmente ad ogni richiesta di pagamento.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Università fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esse alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Università potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'Accordo, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione di infiltrazioni mafiose e/o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente punto producono, nei confronti dell'Università, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci operatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ferma restando l'incapacità del presente appalto, si precisa che:



- a) Le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d'azienda nonché atti di trasformazione, fusione e scissione del Contraente non hanno effetto nei confronti dell'Università finché non ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
- L'operazione sia stata notificata all'Università tramite PEC; e
 - Nei sessanta giorni successivi alla notifica l'Università abbia positivamente concluso la verifica del possesso, da parte del cessionario/subentrante, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. L'Università potrà opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti:
 1. Non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;
 2. Non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante;
 3. Non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Contraente nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Contraente e dei Subappaltatori, del Subappaltatore stesso e dell'Università relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;
 4. L'appalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati dal cessionario/subentrante;
 5. La documentazione prodotta dal Contraente non permetta le verifiche di cui sopra. In assenza di espresso consenso dell'Università la cessione/subentro non produrrà effetti;
- b) In caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte del Contraente o degli organi di una eventuale procedura concorsuale il subentro dell'affittuario sarà comunque subordinato alle procedure e alle verifiche di cui al precedente punto "a";
- c) Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il Contraente dovrà comunicare all'Università, tramite raccomandata A/R o PEC, tutte le variazioni che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi dell'impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali variazioni dovessero aver effetto;

In caso di cessazione dell'attività del Contraente, anche limitatamente al presente appalto, quest'ultimo e il relativo contratto saranno risolti automaticamente, salvo il diritto dell'Università di ritenere dalla liquidazione i danni che le potessero derivare per effetto di tale cessazione.

28 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'Appaltatore incaricato deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore incaricato dovrà altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

29 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Contraente prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, come integrato e specificato dal Codice di comportamento di Ateneo, adottato con D.R.D. 110 Prot. 9241 del 20 gennaio 2017 (di seguito "Codice di comportamento") reperibile al seguente indirizzo <https://www.unipr.it/node/8849>.



Tale documento verrà allegato al contratto debitamente controfirmato dal Contraente per presa visione e conoscenza, e con l'impegno ad osservare ed a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tale fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web dell'Università e che il Contraente si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Università, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Contraente assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Università, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che al Contraente spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

30 INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento alla legge n. 190/2012 ed al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs n.165/2001, il Contraente, con la partecipazione alla gara, dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'Università che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti.

Con la partecipazione alla gara dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

L'operatore economico, con la partecipazione alla gara, dichiara anche di essere a conoscenza dell'art. 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che si riporta: *"Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori."*

31 SPESE

Sono a carico di ogni singolo Contraente anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse- iva comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto di competenza.

Le spese relative alla pubblicazione, previa comunicazione del relativo importo, dovranno essere rimborsate all'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Saranno inoltre a carico dell'incaricato i diritti richiesti dall'ordine professionale di appartenenza per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dall'Amministrazione.

32 OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

È fatto obbligo al Contraente di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'Università.



I dati forniti al Contraente devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste con espresso divieto di divulgarli o renderli pubblici in ogni forma e modo in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento.

Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d'autore prescritti dalla vigente normativa.

33 CONTROVERSIE

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'affidatario e l'Università, non componibili in via amministrativa, sono demandate al giudice ordinario.

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione del contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Parma.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio, dell'autorità giudiziaria, il contraente non potrà sospendere o interrompere il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione dello stesso, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il **Titolare dei dati** è l'Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia. Tel. +390521902111 email: protocollo@pec.unipr.it

Il **Responsabile della Protezione dei Dati** è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@pec.unipr.it

34.1 Finalità e modalità di trattamento

I dati forniti, sono trattati dall'Università, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative.

Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell'art.6 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016 (di seguito per brevità GDPR) e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all'art.11 del Codice di protezione dei dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi previsti dall'art.5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità. I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

I dati personali raccolti saranno trattati dagli uffici competenti dell'intestata Amministrazione ai fini di adempiere alle prescrizioni della vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

34.2 Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine istituzionale.

Il rifiuto di conferirli non consentirà all'Università di fornire alcuna prestazione.



34.3 Diritti dell'interessato

Nella qualità dell'Interessato, si gode dei diritti (art.7 del Codice e artt. 15,16,17,18 e 21 del GDPR) di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di conoscere l'origine dei dati, di ottenere la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.

L'Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo: Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).

35 INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo: www.unipr.it alla pagina [Prevenzione della corruzione e della trasparenza | Università degli Studi di Parma \(unipr.it\)](#).

Eventuali segnalazioni possono essere inviate sulla piattaforma <https://unipr.whistleblowing.it>

36 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., e alle Linee Guida n.1, di attuazione del Decreto stesso, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" al Codice Civile ed a tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Livio Mingardi

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005